

Repertorio n. 265655

Fascicolo n. 29893

ATTO COSTITUTIVO

della

FONDAZIONE LA TUA C.E.R.

con sede in Sassari.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventuno del mese di gennaio (21 gennaio 2025), in Sassari, nel mio studio in Via Cagliari n. 2,

Avanti me Dottor GIOVANNI MANIGA, NOTAIO in Sassari, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania, ed in presenza dei Signori Elisabetta Rudas, nata a Canelli il 3 maggio 1977 e Marco Pittalis, nato a Sassari il 4 dicembre 1977, entrambi domiciliati a Sassari, testimoni note ed idonei,

sono comparsi

- PRATO BIANCA MARIA, nata a Cosenza il giorno 13 febbraio 1968, residente a Sassari, SS Anglona 200 n. 35, codice fiscale PRT BCM 68B53 D086K, la quale dichiara di agire nella sua esclusiva qualità di Amministratrice unica della Società **ALBA-TROS S.R.L.**, società con unico socio, società costituita in Italia, avente il codice fiscale ed il numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Sassari 02663180905, con sede legale in Sassari, Piazza Tola n. 41, con capitale sociale di euro 10.000, interamente versato, in rappresentanza della medesima

Registrato a: Sassari
il 30/01/2025
n. 827
Serie 1T
Pagati euro 200,00
Modello Unico

società, munita degli opportuni poteri conferitile dagli atti sociali;

- PES DI SAN VITTORIO GIULIO, nato ad Alghero il giorno 8 aprile 1968, residente ad Alghero, Regione La Scaletta, codice fiscale PSD GLI 68D08 A192F, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'**AUTOMOBIL CLUB SASSARI**, con sede in Sassari, Viale Adua n. 32, P.I 00072050909, che agisce in esecuzione della propria Delibera n. 12/2024 del 31 dicembre 2024;

- LEDDA FRANCESCO, nato ad Alà dei Sardi il giorno 8 marzo 1973, codice fiscale LDD FNC 73C08 A115V, domiciliato per quest'atto presso la casa comunale, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Sindaco e legale rappresentante del "**COMUNE DI ALÀ DEI SARDI**", con sede in Ala dei Sardi, Via Roma n.74, codice fiscale e partita IVA 01856900905, a quanto infra legittimato in forza del vigente Statuto ed in esecuzione della Delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 27 dicembre 2024;

- TANDA MARCO, nato a Ozieri il giorno 15 ottobre 1990, codice fiscale TND MRC 90R15 G203N, domiciliato per quest'atto presso la casa comunale, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Consigliere comunale del "**COMUNE DI BENETUTTI**", con sede in Benetutti, Corso Cocco Ortu n. 76, codice fiscale e partita IVA 00289880908, a quanto infra autorizzato con Decreto del Sindaco pro-tempore n. 46 del 14 gennaio 2025

ed in esecuzione delle Delibere del Consiglio Comunale n. 2 del 13 gennaio 2025 e n. 5 del 18 gennaio 2025;

- SOLINAS MICHELE, nato a Ozieri il giorno 23 febbraio 1980 codice fiscale SLN MHL 80B23 G203Z, domiciliato per quest'atto presso la casa comunale, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Sindaco pro-tempore e legale rappresentante del **"COMUNE DI BONO"**, con sede in Bono, Corso Angioy n. 2, codice fiscale e partita IVA 00197030901, a quanto infra legittimato in forza del vigente Statuto ed in esecuzione della Delibera del Consiglio Comunale numero 41 del 30 dicembre 2024;

- BUDRONI CRISTIAN, nato a Sassari il giorno 23 giugno 1992, codice fiscale BDR CST 92H23 I452Q, domiciliato per quest'atto presso la casa comunale, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Sindaco pro-tempore e legale rappresentante del **"COMUNE DI CODRONGIANOS"** con sede in Codrongianos, Via Roma n. 5, codice fiscale e partita IVA 00248570905, a quanto infra legittimato in forza del vigente Statuto ed in esecuzione della Delibera del Consiglio Comunale numero 3 del 14 gennaio 2025;

- SABA FRANCO, nato a Ottana il giorno 3 giugno 1965, codice fiscale SBA FNC 65H03 G191W, domiciliato per quest'atto presso la casa comunale, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di sindaco pro tempore e legale rappresentante del **"COMUNE DI OTTANA"**, con sede in Ottana, Via Libertà n. 66,

codice fiscale e partita IVA 00150310910, a quanto infra legittimato in forza del vigente Statuto ed in esecuzione della Delibera del Consiglio Comunale n. 1 del 14 gennaio 2025;

- TARAS GIAN NICOLA, nato a Nuoro il giorno 14 settembre 1988, codice fiscale TRS GNC 88P14 F979J, domiciliato per quest'atto presso la casa comunale, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di procuratore speciale del **"COMUNE DI ORGOSOLO"**, con sede in Orgosolo, Via Sas Codinas snc, codice fiscale 93002110919, partita IVA 00733120919, a quanto infra legittimato in forza della procura speciale conferitagli dal Sindaco pro tempore con atto ricevuto dal Dottor Cipriano Tendas Mele, Vice Segretario del Comune di Orgosolo in data 15 gennaio 2025, Repertorio n. 2, che, in originale si allega la presente atto sotto la lettera "A" ed in esecuzione della Delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 14 gennaio 2025;

- CORSO MARCO, nato a Sassari il giorno 27 febbraio 1991, residente a Castelsardo, in Via Sedini n. 37, codice fiscale CRS MRC 91B27 I452U, il quale dichiara di intervenire sia in proprio che nella sua qualità di procuratore speciale:

del **"COMUNE DI SERRA SANT'ABBONDIO"**, con sede in Serra Sant'Abbondio, Piazza Del Comune n. 1, codice fiscale 81003370418 e partita IVA 00370980419, in esecuzione della Delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 9 gennaio 2025, in forza della procura speciale conferita dal sindaco pro tempore e ricevuta in data 14 gennaio 2025, repertorio n. 7623, dalla

Dottoressa Alessia Olivadese, notaio in Pergola, che in copia certificata conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera "B";

del "**COMUNE DI VERCURAGO**", con sede in Vercurago, Via Roma n.61, codice fiscale e partita IVA 00291340164, in esecuzione della Delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 16 dicembre 2024, in forza della procura speciale conferita dal sindaco pro tempore ricevuta in data 15 gennaio 2025, dalla Dottoressa Roberta Altavilla, Segretario Comunale del Comune di Vercurago che in copia certificata conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera "C";

del "**COMUNE DI GORGOGLIONE**", con sede in Gorgoglione, Via Roma n.1, codice fiscale 83000410775, in esecuzione della Delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 30 dicembre 2024, in forza della procura speciale conferita dal Sindaco pro tempore e ricevuta in data 17 gennaio 2025, repertorio n. 253, dalla Dottoressa Maria Rita Vergari, Segretario Comunale del Comune di Gorgoglione, che in copia certificata conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera "D";

- VIRDIS SALVATORE, nato a Sassari il giorno 6 marzo 1998, residente a Castelsardo, Via Dei Mille n. 52, codice fiscale VRD SVT 98C06 I452B, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di procuratore speciale:

del "**COMUNE DI BUGGIANO**", con sede in Buggiano, Piazza Matteotti n. 1, codice fiscale e partita IVA 00361500473, in

esecuzione della Delibera del Consiglio Comunale numero 84 del 13 dicembre 2024, in forza della procura speciale conferita dal sindaco pro tempore ricevuta in data 17 gennaio 2025, Repertorio n. 4794, dal Dottor Luigi Guerrera, Segretario Comunale del Comune di Buggiano che in copia certificata conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera "E";

del "**COMUNE DI CERES**", con sede in Ceres, Piazza Municipio n. 12, codice fiscale 83000610010, partita IVA 04393920014, in esecuzione della Delibera del Consiglio Comunale numero 30 del 17 dicembre 2024, in forza della procura speciale conferita dal sindaco pro tempore e ricevuta in data 15 gennaio 2025, repertorio n. 1714, dalla Dottoressa Nicoletta Blencio, di Segretario Comunale del Comune di Ceres, che in copia certificata conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera "F";

del "**COMUNE DI VIÙ**", con sede in Viù, Piazza Vittorio Veneto n. 2, codice fiscale 83002150015, partita IVA 01726630013, in esecuzione della Delibera del Consiglio Comunale numero 54 del 10 dicembre 2024, in forza della procura speciale conferita dal Sindaco pro tempore Daniela Majrano, ricevuta in data 16 gennaio 2025, repertorio n. 1766, dalla Dottoressa Nicoletta Blencio nella sua qualità di Segretario Comunale del Comune di Viù, che in copia certificata conforme originale si allega al presente atto sotto la lettera "G";

del "**COMUNE DI MEZZENILE**", con sede in Mezzenile, Via

Murasse n. 18, codice fiscale e partita IVA 01323030013, in esecuzione della Delibera della Giunta Comunale n. 42 del 13 dicembre 2024, in forza della procura speciale conferita dal Sindaco pro tempore e ricevuta in data 7 gennaio 2025, repertorio n. 1264, dal Dottor Pietrantonio Di Monte, Segretario Comunale del Comune di Mezzenile, che in copia certificata conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera "H"; e

- ALBERTO MARRONE nato a Bergamo il giorno 2 febbraio 1968, residente ad Alghero, Via De Biase n. 9, codice fiscale MRR LRT 68B02 A7940.

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi hanno richiesto di ricevere il presente atto come in appresso.

ARTICOLO UNO

La società ALBATROS S.R.L., l'AUTOMOBIL CLUB SASSARI, il Comune di ALÀ DEI SARDI, il COMUNE DI BENETUTTI, il COMUNE DI BONO, il COMUNE DI ORGOSOLO, il COMUNE DI OTTANA, il COMUNE DI BUGGIANO, il COMUNE DI CERES, il COMUNE DI CODRONGIANOS, il COMUNE DI GORGOGLIONE, il COMUNE DI MEZZENILE, il COMUNE DI SERRA SANT'ABBONDIO, il COMUNE DI VERCURAGO e il COMUNE DI VIÙ, tutti come sopra rappresentati, allo scopo di fornire benefici ambientali, economici e sociali ai membri o alle aree locali in cui operano, come meglio infra precisato, con il presente atto, in ossequio ai principi ed allo schema giuridi-

co della Fondazione di Partecipazione, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, dell'articolo 7 del D.P.R. numero 361/2000, nonché ai sensi dell'articolo 31 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021 numero 1999, costituiscono una Fondazione di Partecipazione denominata **"FONDAZIONE LA TUA C.E.R."**.

La Fondazione ha sede legale in Sassari, Piazza Tola n.41.

La modifica dell'indirizzo all'interno del medesimo Comune non costituisce modifica dello Statuto.

Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di cui al Decreto Legislativo numero 199/21 e dall'Allegato A alla deliberazione ARERA 727/2022/R/eel come integrato e modificato dalla deliberazione ARERA 15/2024/R/eel, le attività della Fondazione saranno svolte in via esclusiva all'interno del territorio Nazionale.

ARTICOLO DUE

L'organizzazione e il funzionamento della "FONDAZIONE LA TUA C.E.R." sono disciplinati dalle norme dello statuto, composto di numero 32 (trentadue) articoli (di seguito, per brevità, anche "Statuto") che, i componenti mi esibiscono e sottoscritto dai medesimi componenti, dai testimoni e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "I".

ARTICOLO TRE

La durata della Fondazione è fissata a tempo indeterminato.

nato.

L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio si chiuderà il trentuno dicembre due-milavenventicinque (31.12.2025).

ARTICOLO QUATTRO

La Fondazione ha lo scopo di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.

Più precisamente la Fondazione ha lo scopo di costituire una Comunità Energetica Rinnovabile giuridicamente autonoma, ai sensi dell'articolo 22 della Direttiva 2018/2001 e delle norme di attuazione della direttiva stessa, ivi compresi l'articolo 42 - bis del Decreto Legge numero 162/2019 e il Decreto Legislativo numero 199/2021, nonché delle relative disposizioni attuative, che possa essere il soggetto giuridico tramite il quale possano istituirsi configurazioni di Comunità Energetiche Rinnovabili promosse da iniziative di Enti territoriali e Autorità Locali, ivi incluse le Amministrazioni Comunali, Enti di Ricerca, Enti Religiosi, del Terzo Settore e di Protezione Ambientale, Associazioni, Cooperative, Consorzi e PMI.

La Fondazione per raggiungere i suoi obiettivi promuove l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione

dei costi energetici dei membri all'interno degli ambiti territoriali delimitati dalle norme di attuazione dell'articolo 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi l'articolo 42 - bis del Decreto Legge numero 162/2019, il Decreto Legislativo numero 199/2021 nonché le relative disposizioni attuative, tra cui il D.M MASE 07/12/2023, numero 414 e le Regole Operative adottate con Decreto Direttoriale MASE numero 22/2024.

In particolare, si propone di svolgere le seguenti attività:

a) organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dalla Fondazione, oppure nella disponibilità e sotto il controllo della stessa;

b) supportare le singole iniziative locali mirate alla nascita/sviluppo di una configurazione di Comunità Energetica Rinnovabile promossa/sviluppata da un socio della Fondazione;

c) gestire i rapporti con il GSE;

d) monitorare produzione e consumi dei partecipanti con finalità di verifica e rendicontazione;

e) accedere agli incentivi ed ai rimborsi connessi alla condivisione dell'energia tra i partecipanti alla suddetta Fondazione permettendo che agli stessi conseguano i relativi benefici anche economici;

f) produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di com-

pravendita di energia elettrica rinnovabile e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 199/2021;

g) svolgere tutte le attività ed erogare tutti i servizi previsti alla lettera f), comma 2 dell'art. 32 del D.lgs. 199/2021;

h) accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione.

La Fondazione può svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, o accessorie e integrative delle stesse, nei limiti eventualmente stabiliti dalla legge, secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 5 dello Statuto.

La Fondazione non ha alcun fine di lucro.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ARTICOLO CINQUE

Possono divenire "Fondatori" o "Partecipanti" tutti coloro che si trovano in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dalla normativa di settore.

ARTICOLO SEI

I componenti stabiliscono che, per il primo mandato, assume la carica di Presidente della fondazione il Signor ALBERTO MARRONE nato a Bergamo il giorno 2 febbraio 1968, residente ad Alghero Via De Biase n. 9, codice fiscale MRR LRT 68B02A7940, direttore dell'Automobil Club Sassari, il quale accetta la carica.

Il Presidente rimane in carica per tre anni come disciplinato dall'art 17 dello Statuto.

Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione, svolge il ruolo di Referente della Fondazione e delle Comunità Energetiche Rinnovabili, ed è il soggetto responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa.

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di tre membri che vengono nominati in persona dei signori:

Presidente: Alberto Marrone;

Consigliere: Fausto Fagioli, nato a Forlì il giorno 30 ottobre 1947, residente a Civitella di Romagna, Via San Giovanni Basino n. 41, codice fiscale FGG FST 47R30 D704X;

Consigliere: Marco Corso;

I Signori Alberto Marrone e Marco Corso, presenti, dichiarano di accettare la carica a ciascuno rispettivamente conferita e di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità o ineleggibilità prevista dalla legge.

ARTICOLO SETTE

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione, pari ad euro 30.000 (trentamila), risultante dai conferimenti in denaro effettuati per 27.200 (ventisettemiladuecento) dal Fondatore Albatros S.r.l. mediante l'assegno circolare n. 3901421559 emesso dal Banco di Sardegna S.p.A. in data odierna che viene preso in consegna dal Presidente Dottor Alberto Marrone e di euro 200 (duecento) da ciascun Fondatore Ente Pubblico il tutto a mezzo di quattordici (14) bonifici bancari per un importo complessivo di euro 2.800 (duemilaottocento) prima d'ora effettuati sul conto corrente dedicato tenuto da me Notaio, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, lettera b) della Legge numero 147 del 27 dicembre 2013.

Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dal Fondo di dotazione, formato dai conferimenti in denaro, in titoli, in beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, complessi aziendali, diritti reali o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Costituenti o da altri Partecipanti, ed espressamente assegnati al Fondo di dotazione;

b) da tutti i beni, mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, ivi compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme dello Statuto ed espressamente assegnati al Fondo di dotazione;

c) dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con

espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

d) dagli avanzi della gestione che, con specifica delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;

e) da contributi espressamente attribuiti al Fondo di dotazione dalla Unione Europea, da altre Organizzazioni Internazionali o Stati esteri, dallo Stato italiano, da Enti territoriali o da altri Enti Pubblici.

I componenti, nella spiegata qualità, conferiscono a me Notaio incarico di svincolare detta somma a favore della Fondazione, detratte le spese per la costituzione della stessa.

ARTICOLO OTTO

Per la fondazione sarà chiesto il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi degli art. 1 e seguenti del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione potrà compiere tutte le pratiche necessarie per ottenere il riconoscimento della Fondazione, nonché per apportare al presente atto ed all'allegato statuto le soppressioni, le modifiche e le aggiunte che venissero richieste dagli organi competenti.

ARTICOLO NOVE

Tutte le spese e tasse del presente atto e quelle che ne conseguono sono a carico della Fondazione, con richiesta di applicazione di tutte le agevolazioni fiscali in materia.

In particolare, si invocano le agevolazioni di cui all'articolo 3 del Decreto Legislativo numero 346 del 31 ottobre 1990.

ARTICOLO DIECI

I componenti, preso atto dell'informativa ricevuta ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196 e del Regolamento dell'Unione Europea 679/2016 GDPR, dichiarano di prestare il loro consenso al trattamento dei dati contenuti in quest'atto.

I componenti mi dispensano dalla lettura degli allegati, dichiarando di averne esatta conoscenza.

Quest'atto - ricevuto da me Notaio, scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia e in parte a mano da me Notaio in pagine quindici di quattro fogli - è stato da me letto ai componenti in presenza dei testimoni insieme con i quali e con me essi lo hanno sottoscritto, anche a margine dei fogli che non recano le firme finali, dopo averlo dichiarato conforme al loro volere, essendo le ore 18 (diciotto).

F.to Bianca Maria Prato;

F.to Giulio Pes Di San Vittorino;

F.to Franco Saba;

F.to Alberto Marrone;

F.to Marco Corso;

F.to Marco Tanda;

F.to Gian Nicola Taras;

F.to Salvatore Viridis;

F.to Cristian Budroni;

F.to Francesco Ledda;

F.to Michele Solinas;

F.to Elisabetta Rudas teste;

F.to Marco Pittalis teste;

F.to Giovanni Maniga Notaio.



COMUNE DI ORGOSOLO
PROVINCIA DI NUORO

Repertorio n. 2 del 15 Gennaio 2025

PROCURA SPECIALE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2025, il giorno 15 del mese di GENNAIO, in Orgosolo, presso la Casa Comunale, sita in via Sas Codinas snc=====

Davanti a me Dottor Cipriano Tendias Mele, Vice Segretario Comunale del Comune di Orgosolo ed in presenza dei signori:

- Elias Sagheddu, Funzionario Tecnico del Comune di Orgosolo;=====
- Francesco Catgiu, istruttore amministrativo del Comune di Orgosolo; entrambi domiciliati a Orgosolo presso la Casa Comunale, testimoni noti e idonei, =====

è comparso

il Prof. Pasquale Mereu, nato a Orgosolo il 28.03.1954, Codice Fiscale MREPQL54C28G097W nella sua qualità di Sindaco pro tempore, del Comune di Orgosolo, con sede in Orgosolo in via Sas Codinas snc, avente il codice fiscale 93002110919 il quale agisce in esecuzione della Delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 14/01/2025.=====

Detto comparso, della cui identità personale io sono certo, mi ha richiesto di ricevere il presente atto in forza del quale dichiara di voler nominare, come nomina e costituisce per procuratore speciale e, per quanto infra, generale, dello stesso Ente il Signor Taras Gian Nicola, nato a Nuoro il 14.09.1968 e residente in Orgosolo in via Monte Rasu n. 14 codice fiscale TRSGNC88P14F979J, affinché in nome, vece, per conto e nell'interesse della parte mandante abbia a costituire con la società ALBATROS S.R.L. e con altri soggetti che vorranno parteciparvi, e con gli specifici poteri di cui all'art. 1395 del Codice civile, una Fondazione di partecipazione con sede in Sassari avente la denominazione di LA TUA C.E.R.=====

A tal fine il comparso conferisce al nominato procuratore tutte le opportune facoltà comprese quelle di stipulare il relativo atto costitutivo della Fondazione, formulare ed approvare lo Statuto che regolerà la vita della stessa; stabilire l'esatta sede sociale, la durata e lo scopo della costituenda fondazione; convenire le clausole, i patti e le condizioni che si dovessero rendere necessari per la costituzione della medesima; determinare e sottoscrivere la quota di conferimento di pertinenza della parte mandante e versare il corrispondente importo; procedere alla nomina dell'Organo amministrativo e conferire i relativi poteri; e fare quanto altro farebbe o far potrebbe la parte mandante con promessa di ampia e valida ratifica.=====

Quest'atto - ricevuto da me e scritto a macchina da me personalmente in pagine n. 1 - è stato da me letto al comparso in presenza dei testimoni insieme con i quali e con me egli lo ha sottoscritto dopo averlo dichiarato conforme al suo volere.=====

I Testimoni

Il comparso

Il Vice Segretario






Alessia Olivadese
Notaio

REPERTORIO N. 7623
----- PROCURA SPECIALE -----
----- REPUBBLICA ITALIANA -----
L'anno duemilaventicinque, il giorno quindici del mese di
gennaio, in Pergola (PU), nel mio studio sito in Piazza Giu-
seppe Fulvi n. 3.
----- (15.1.2025) -----
Innanzi a me Dottoressa Alessia OLIVADESE, Notaio in Pergo-
lia, iscritta al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di
Pesaro e Urbino ed alla presenza delle testimoni, idonee e
note, signore:

- Albertini Lucia, nata a Pergola (PU) il 17 giugno 1966 ed
ivi residente, Via Guido D'Arezzo n. 13; -----
- Carbonari Michela, nata a Urbino (PU) il 5 luglio 1990, re-
sidente a Pergola (PU), Via Ceramicola n. 4; -----
----- è personalmente comparso il signor -----
- CAVERNI Ludovico, nato a Urbino (PU) il 21 agosto 1985, do-
miciliato ai fini del presente atto presso la sotto indicata
sede dell'Ente, il quale interviene al presente atto non in
proprio, ma in qualità di Sindaco e legale rappresentante
del "COMUNE DI SERRA SANT'ABBONDIO" con sede in Serra Sant'
Abbondio (PU), Piazzale del Comune n. 1, codice fiscale
91003370418, partita iva 00370990419, autorizzato alla stipu-
la del presente atto in virtù di delibera del Consiglio Comu-
nale n. 4 del 9 gennaio 2025, immediatamente eseguibile ai
sensi di legge, che in copia conforme all'originale si alle-
ga al presente atto sotto la lettera "A". -----
Delto componente, della cui identità personale, qualifica e
poteri io Notaio sono certa, mi chiede, alla presenza delle
testimoni, di ricevere il presente atto con il quale nomina
e costituisce procuratore speciale dell'Ente il signor: -----
Ing. CORSO Marco, nato a Sassari (SS) il 27 febbraio 1991,
residente a Castelsardo (SS), Via Sedini n. 37, codice fiscale
CRS.MRC 9182714920; -----
affinché in nome, vece, per conto e nell'interesse dell'Ente
abbia a costituire con la società ALPATROS S.R.L. e con al-
tri soggetti che vorranno parteciparvi, e con gli specifici
poteri di cui all'art. 1395 del Codice civile, una Fondazio-
ne di partecipazione con sede in Sassari (SS) avente la deno-
minazione "LA TUA C.E.R.". -----
A tal fine il componente, nella menzionata qualifica, confe-
risce al nominato procuratore tutte le opportune facoltà -
sempre e comunque nei limiti di quanto autorizzato con la de-
libera consiliare allegata - comprese quelle di stipulare il
relativo atto costitutivo della Fondazione, formulare ed ap-
provare lo Statuto che regolerà la vita della stessa; stabi-
lire l'esatta sede sociale, la durata e lo scopo della costi-
tuenda Fondazione; convenire le clausole, i patti e le condi-
zioni che si dovessero rendere necessari per la costituzione
della medesima; determinare e sottoscrivere la quota di con-



ferimento di pertinenza della parte mandante e versare il corrispondente importo; procedere alla nomina dell'Organo amministrativo e conferire i relativi poteri; ed in genere fare quanto altro necessario, con promessa di rato e valido, sotto gli obblighi di legge e da esaurirsi in unico contesto.

Richiesta io Notaio ho ricevuto il presente atto di cui ho dato lettura unitamente all'allegato, alla presenza delle testimoni, al comparente che lo approva e meco e con le testimoni lo sottoscrive alle ore *sedici*.

Consta di un foglio scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia ed integrato di mio pugno per due pagine fin qui.

Luca Em

Luca Altini teste

Michela Carbonari teste

Alessia Oliviero





COMUNE DI SERRA SANT'ABBONDIO
(Provincia di Pesaro e Urbino)

Allegato "A"

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 Data 09-01-25

OGGETTO: ADESIONE ALLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE "LA TUA CSR" IN QUALITÀ DI SOCIO FONDATORE ED APPROVAZIONE ATTI COSTITUTIVI (STATUTO E REGOLAMENTO).

L'anno duemilaventicinque, il giorno nove del mese di gennaio alle ore 19:15, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata a tutti i componenti del Consiglio Comunale, a norma di legge, risultano presenti ed assenti:

CAVERNI LUDOVICO	Presente	FORGETTI GIANLUCA	Presente
GIORGETTI WALTER	Presente	VAUDAGNA BIANCA ROSA	Presente
CASACCIA GOFREDA	Presente	VENNARUCCI ALEX	Presente
MENOTTI GIOIA	Assente	FRATTESTI MARINELLA	Presente
ALESSANDRONI DIEGO	Assente	GALLETTI BEATRICE	Presente
CIARUFFOLI MANUELA	Presente		

Assegnati n. 11 Presenti n. 9
In carica n. 11 Assenti n. 2

Risultato che gli intervenuti sono il numero legale:

- Presiede il DOTT. LUDOVICO CAVERNI in qualità di SINDACO
- Partecipa il VICE SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MADDALENA BARUFFI.
- La seduta è pubblica
- Nominati scrutatori i Signori:

CIARUFFOLI MANUELA
VAUDAGNA BIANCA ROSA
GALLETTI BEATRICE



Luca
Luca Altieri teste
Michela Carbonari teste

Alessandra Olivieri



IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

PREMESSO CHE:

L'Unione Europea ha fissato l'obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 ad almeno il 55% al 2030 rispetto al 1990. L'Italia, in particolare, per rispettare questo obiettivo dovrà incrementare la quota di energia rinnovabile dal 45% circa ad oltre il 70% del fabbisogno elettrico, entro il 2030. Tale ambizioso obiettivo richiede un notevole incremento della potenza rinnovabile installata, stimabile a 70 GW, che sommata ai 55 GW di potenza attualmente installata, porta ad una potenza da fonte rinnovabile totale di 125 GW, da raggiungere entro il 2030;

la tecnologia moderna permette di accedere a soluzioni sostenibili, la cui diffusione deve essere incentivata, al fine di raggiungere gli obiettivi al 2030: eolico offshore o a terra, fotovoltaico agricolo o su coperture, biometano, efficientamento energetico, sono tutti strumenti essenziali per affrontare la transizione ecologica, a cui si dovrà affiancare anche la diffusione delle Comunità energetiche rinnovabili (CER);

si auspica che nel 2050 la maggior parte della nostra energia possa provenire da fonti rinnovabili, partendo dalla realizzazione di impianti di piccole dimensioni sulle coperture degli edifici che non richiedono particolari procedimenti autorizzativi e consentono di sfruttare le moltissime coperture disponibili con un uso del suolo praticamente nullo. L'accessibilità degli impianti di piccola taglia si collega, naturalmente con le CER, che uniscono i vantaggi dell'installazione di nuovi impianti ai benefici dell'autoconsumo di energia;

la Direttiva Europea, inoltre, impone agli Stati membri di predisporre un quadro favorevole alla promozione e agevolazione dello sviluppo dell'autoconsumo, anche in forma collettiva e definiscono le comunità di energia rinnovabile "un soggetto giuridico autonomo", cui si partecipa su base volontaria, controllato da azionisti o membri situati nelle vicinanze di impianti di produzione di energia da FER appartenenti alla comunità e dalla medesima sviluppati;

i soci o i membri della comunità devono essere persone fisiche, PMI o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali. L'obiettivo principale della comunità deve essere fornire benefici ambientali,

economici o sociali ai soci o membri o aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari;

il Governo italiano ha sottoposto al Parlamento l'approvazione del Decreto Legislativo 199/21 dell'8 novembre 2021 recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili; ed in particolare gli articoli 30, 31 e 32 disciplinano, rispettivamente, l'autoconsumo dell'energia prodotta, le comunità energetiche rinnovabili e l'interazione di queste con il sistema energetico;

i benefici economici attesi dalla collettività per lo sviluppo in Italia delle comunità energetiche sono di tipo ambientale, economico e sociale mentre sono vietati i profitti finanziari per il soggetto aggregante che raggruppa i così detti soci "prosumer" e "consumer";


in data 27 dicembre 2022 ARERA ha approvato la Delibera 727/2022/R/eel che disciplina la regolazione dell'autoconsumo diffuso;

in data 23.01.2024 è stato pubblicato il Decreto MASE n. 414 del 07.12.2023 attuativo delle CER che stimola la nascita e lo sviluppo delle Comunità Energetiche rinnovabili e dell'autoconsumo diffuso;

in data 23.02.2024 il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha pubblicato le Regole tecniche per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, dove sono indicate le disposizioni più operative;

RILEVATO che le comunità energetiche rinnovabili trovano particolare interesse anche all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che in numerose "missioni" sono previsti investimenti che possono trovare applicazione delle CER;

ATTESO che una delle caratteristiche delle comunità energetiche è la naturale predisposizione a variare la propria composizione con soci in entrata o in uscita e la sua capacità di estendersi nel tempo, come anche indicato dall'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 che invita gli enti locali che partecipano alle comunità energetiche dei cittadini, con le risorse disponibili a legislazione vigente nei propri bilanci e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad adottare iniziative per promuovere la partecipazione alle comunità stesse dei clienti vulnerabili, affinché questi ultimi possano accedere ai



Alessandro De Luca

Michele Lombardi

Luca Milla Terzo



benefici ambientali, economici e sociali assicurati dalla comunità stessa;

CONSTATATO:

che i rapporti interni alla comunità sono regolati dallo Statuto della comunità e dal suo Regolamento, oltre che da contratti di diritto privato, che individuano univocamente un soggetto delegato, membro della CER o soggetto terzo, responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa e che può eventualmente essere demandato di gestire le partite di pagamento e incasso verso i venditori e il GSE;

che gli impianti di produzione da fonti rinnovabili facenti parte della comunità energetica devono:

- *Avere potenza massima incentivabile di 1 MW;*
- *Essere entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore del decreto di recepimento della direttiva europea, ferma restando la possibilità di connessione per impianti esistenti, sempre a fonte rinnovabile, per una misura non superiore al 30% della potenza complessiva;*
- *Essere connessi alla stessa cabina primaria di trasformazione alta/media tensione;*
- *Essere detenuti dai membri della comunità: gli impianti possono essere di proprietà o gestiti da un soggetto terzo, purché il proprietario/gestore sia soggetto alle istruzioni della comunità;*

CONSTATATO:

che i benefici economici sono:

- *il guadagno per la produzione di energia pulita;*
- *le agevolazioni fiscali per famiglie e imprese prosumer;*
- *la compensazione economica, tra immissioni e prelievi oltre che l'incentivazione dell'energia elettrica condivisa tramite la tariffa premio definita dal MISE, sulla quota di energia condivisa prodotta dagli impianti eleggibili;*

che a quelli sopra elencati, si aggiungono i seguenti benefici indiretti:

- *i benefici ambientali legati al minor consumo di fonti fossili e alle minori perdite di rete Energia*

rinnovabile a basso costo per tutta la collettività indipendentemente dalla disponibilità di superfici da destinare alla produzione;

- la valorizzazione del territorio a favore della decarbonizzazione;
- la possibilità di estensione del progetto con colonnine di ricarica o sistemi di accumulo per massimizzare la quota di energia condivisa sfruttabile;
- i flussi economici raccolti dalla comunità energetica saranno ridistribuiti sulla base del regolamento approvato dalla comunità stessa;

EVIDENZIATO che il ruolo delle Amministrazioni locali assume estrema rilevanza all'interno delle Comunità energetiche rinnovabili, come punto di riferimento iniziale per la nascita delle CER, in quanto enti aggregatori di tutta la comunità territoriale;

DATO ATTO che:

con Determinazione n. 169/RG del 21/11/2023 è stato affidato alla Società Albatros S.r.l., con sede in Piazza Tola n. 41, 07100, Sassari, P.IVA 02663180905, il servizio di assistenza per lo studio preliminare di fattibilità tecnico-economica della comunità energetica rinnovabile;

in base all'analisi tecnica, giuridica ed economica affrontata è emerso che il Comune di Serra Sant'Abbondio ha l'opportunità di realizzare impianti per la produzione di energia rinnovabile;

in data 27/11/2024 con protocollo PEC n.4865 del 28/11/2024, la società Albatros ha comunicato all'Ente e a diversi soggetti pubblici e privati, che in data 20.12.2024 intendeva costituire una Fondazione di Partecipazione a livello Nazionale denominata "La Tua CER" offrendo, al Comune di Serra Sant'Abbondio, la possibilità di poter partecipare alla costituzione in qualità di Fondatore costituente del soggetto giuridico con il versamento simbolico di una quota di fondo di dotazione pari a € 200,00 posto che la cifra residua sarà versata dalla proponente Albatros;


in data 18/12/2024 con protocollo PEC n. 5236 del 19/12/2024, la medesima società Albatros ha comunicato, all'Ente ed ai diversi soggetti pubblici, la rettifica della data di costituzione di cui sopra, fissata



Alessia Orvino

Mirella Carboni teste

Lucia All'In Teste



originariamente al 20.12.2024, posticipandola al 16.01.2025;

CONSIDERATO che la disciplina europea, nazionale e regionale in materia non indica espressamente la "veste giuridica" da attribuire alla comunità energetica rinnovabile, lasciando così libertà di forme; infatti sia l'art. 2, comma 2, punto 16, della Direttiva (Ue) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 (d'ora in poi, anche, RED II) che a livello nazionale, dapprima all'art. 42-bis del D.L. 30/12/2019, n. 162 convertito con legge 28 Febbraio 2020, n. 8, e successivamente, ad opera dell'art. 31 "Comunità energetiche rinnovabili" del d. lgs. 8/11/2021, n. 199 "Attuazione della direttiva (Ue) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, non precisano la forma giuridica da acquisire;

PRESO ATTO, a tal proposito, del parere (parzialmente negativo) espresso il 30 Marzo 2023 dalla Corte dei Conti (Sezione regionale di controllo per la Toscana) sull'atto delibera di un Comune toscano, avente ad oggetto la costituzione di una CER nella forma della società consortile a responsabilità limitata (s.c.r.l.), il quale offre alcuni spunti di riflessione sul percorso normativo da intraprendere per costituire una comunità energetica rinnovabile, con particolare riferimento alla forma giuridica che dovrà assumere tale Comunità;

RILEVATO:

che nell'inquadramento della CER, bisogna verificare la capacità dei vari modelli di abbracciare le principali caratteristiche che, anche solo potenzialmente, una comunità energetica deve avere;

che si deve trattare di un **soggetto giuridico autonomo**, di cui possono far parte (Art. 31 D.lgs. 199/2021) persone fisiche, PMI (la cui partecipazione alla CER non costituisca l'attività commerciale e industriale principale), Autorità locali ed Enti territoriali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale;

che è necessario, inoltre, che la comunità abbia una struttura a c.d. "porte aperte" in entrata e in uscita e che i membri della CER mantengano i diritti di clienti finali (possono per esempio scegliere liberamente il loro fornitore di energia);


che lo scopo per cui le Comunità energetiche sono state concepite è quello di offrire ai propri membri benefici ambientali e sociali all'interno di uno specifico territorio, senza scopo di lucro;

che analizzando le singole tipologie giuridiche si può affermare che, poiché tra i requisiti essenziali delle CER vi è la necessità dell'assenza dello scopo di lucro, si deve escludere la possibilità di costituire società a responsabilità o per azioni, avendo per natura lo scopo di lucro;

che il D.lgs. 175/2016 dal combinato disposto dell'art. 1, comma 4, lett. b) e dell'art. 3, comma 1, non preclude per gli enti pubblici la possibile partecipazione ad associazioni (riconosciute e non riconosciute) di diritto privato e a società consortili;

che analizzando le varie forme giuridiche è emerso che:

Le Associazioni riconosciute e non, sono enti non profit, regolate dal Codice civile, caratterizzate dall'assenza di scopo di lucro e da una struttura democratica, che riunisce persone accomunate da uno scopo comune di natura ideale. Possono aderirvi come soci sia persone fisiche che persone giuridiche (altri enti, aziende o amministrazioni pubbliche) e i soci sono direttamente coinvolti nella realizzazione delle attività. Le dette associazioni hanno tuttavia alcuni vantaggi e svantaggi. Infatti, l'Associazione non riconosciuta a fronte dei vantaggi derivanti della maggiore snellezza, bassi costi di costituzione, posto che non serve neanche il notaio per la costituzione, deve essere vista con particolare cautela poiché in caso di contenziosi, non avendo una propria autonomia distinta dai soci ne scaturirebbe la responsabilità solidale ed illimitata di tutti gli aderenti all'Associazione, quindi anche dell'ente. Mentre l'Associazione riconosciuta disciplinata dall'art. 14 al 35 del Codice civile è dotata di un'autonomia patrimoniale perfetta, in base alla quale il patrimonio si presenta distinto ed autonomo rispetto a quello degli associati e degli amministratori. Conseguentemente, delle obbligazioni assunte in nome e per conto dell'ente risponde solo l'associazione con il suo patrimonio, con esclusione di qualsivoglia responsabilità degli amministratori o di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione stessa. Tuttavia, anche il ricorso a quest'ultima forma giuridica determinerebbe dei problemi di governance della CER poiché pur potendo la compagine associativa avere differenti classificazioni: socio



Alessandra Orlandini

Maria Teresa Caronni teste

Luca

Luca



ordinario, familiare, onorario, minore, senior, tale suddivisione attinge alla quota associativa, delle diverse categorie di soci e al trattamento che essi dovrebbero avere in base al versamento differenziato della stessa quota associativa che deve essere versata ogni anno sociale, e dal suo versamento dipende la possibilità che ha il socio di partecipare attivamente alla vita dell'ente ed usufruire dei diritti ad esso concessi. Inoltre, questa tipologia pur avendo il vantaggio di Autonomia patrimoniale perfetta e agevolazioni fiscali ha anche svantaggi dati dai costi elevati per costituzione Patrimonio minimo elevato documentato da certificazioni e dichiarazioni bancarie (es 20/25.000€), lentezza del procedimento poiché sono necessari minimo 45 giorni per la Regione; 120 giorni per la Prefettura, problemi di governance poiché i soci partecipanti hanno tutti gli stessi diritti con possibili problematiche di gestione sulla scelta della ripartizione degli incentivi dell'energia condivisa;

Le Società cooperative sono regolate dalle norme specifiche presenti nel Codice civile, dall'articolo 2511 all'art. 2548, e perché compatibili, dalle disposizioni sulla società per azioni (art. 2519 comma 1). Le cooperative sono società costituite per gestire in comune un'impresa che si propone lo scopo di fornire innanzitutto agli stessi soci attraverso lo scopo mutualistico, quei benefici necessari per il conseguimento dei quali la cooperativa è sorta.

Caratteristica propria della cooperativa è anche il principio di parità tra i soci (democrazia economica), che implica, tra l'altro, oltre al voto capitarario, la necessità di un giudizio motivato sui motivi di ammissione o sul diniego di ammissione nei confronti di nuovi soci a norma dell'articolo art. 2528 comma quattro.

L'articolo 45 della Costituzione della Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata.

Con la riforma del diritto societario si è introdotta la possibilità di costituire società cooperative anche con un numero minimo di 3 soci.

Vige nelle cooperative il principio cosiddetto della porta aperta (non è necessario modificare l'atto costitutivo a seguito dell'ammissione di nuovi soci (art. 2524).

Gli enti pubblici sono pienamente legittimati a partecipare a società cooperative in virtù del richiamo offerto dall'Art. 2 lett. l) TUSP al Libro V del c.c. e al Titolo VI dello stesso, in cui è disciplinata la società cooperativa; tale modello organizzativo inoltre garantisce la partecipazione di soggetti che non apportano energia

alla comunità energetica, ma ne fruiscono solo i benefici in termini di risparmio in bolletta (i consumatori) e permette di tutelare l'investimento dei soci produttori (i prosumer), risultando il meccanismo dei ristorni - tipico delle società cooperative - aderente alla ripartizione dei benefici economici. I Vantaggi sono dati dal fatto che le società cooperative godono di autonomia patrimoniale perfetta - Porte aperte, ma gli svantaggi sono dovuti alla complessità nella gestione delle decisioni collettive, la difficoltà di accesso al credito e al finanziamento esterno, e la limitata capacità di crescita e adattamento al mercato;

La Fondazione è un particolare tipo di ente in cui un soggetto, il fondatore, destina il proprio patrimonio al perseguimento di uno scopo. La fondazione non ha un fine lucrativo, ma è diretta al perseguimento di uno scopo di utilità sociale tramite il proprio patrimonio. La fondazione trova la propria disciplina nel Codice civile. È prevista una regolamentazione anche nel Codice del Terzo settore. Sono dotate della personalità giuridica, che si ottiene con la medesima procedura prevista per le associazioni riconosciute. Il mancato riconoscimento impedisce alla fondazione di operare. Esistono diversi tipi di fondazione:

La Fondazione di Partecipazione è ente non lucrativo che persegue uno scopo di utilità generale, qual è ai sensi dell'art 31 del Dlgs 199/2021 fornire benefici ambientali ed economici ai membri della fondazione derivanti dall'immissione in rete dell'energia prodotta dagli impianti.

La fondazione di partecipazione:

- garantisce piena compatibilità con il principio delle porte aperte, giusto il disposto degli Artt. 1332 c.c. e 23 del D.lgs. n. 117/2017 (c.d. Codice del terzo settore) in quanto i tratti fondamentali di tale modulo organizzativo sono rappresentati:

- o dalla pluralità di fondatori;
- o comunque di partecipanti all'iniziativa mediante un apporto di qualsiasi natura purché utile al raggiungimento dello scopo;
- o dal principio di partecipazione attiva alla gestione dell'ente da parte di tutti i fondatori o partecipanti all'ente;

assicura la coesistenza di soggetti imprenditori e non imprenditori all'interno della CER, da differenziarsi in base all'apporto di ciascuno allo scopo della fondazione,



Allesma Oliviero

Lucie Marie Lese Micreb Carmanu teste

potendo dunque distinguersi tra soci enti pubblici, soci imprenditori, soci consumatori, soci prosumer;

è caratterizzata dalla necessaria presenza di un patrimonio vincolato al perseguimento di uno scopo di interesse generale predeterminato dai fondatori, destinato a rimanere tale per tutta la durata della fondazione, a pena di scioglimento della stessa. La Fondazione prevede la formazione progressiva del patrimonio, per cui la dotazione patrimoniale iniziale è aperta ad incrementi per effetto di adesioni successive da parte di soggetti ulteriori rispetto ai fondatori, garantisce l'autonomia patrimoniale perfetta rispetto ai partecipanti in quanto una volta ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica la fondazione di partecipazione risponde solo con il proprio patrimonio dalle obbligazioni assunte; non richiede il rispetto di regole relative al voto capitaro per la formazione della volontà dell'ente, potendo aversi la possibilità di lasciare alla volontà dei fondatori le scelte operative sulla gestione della fondazione;

Vantaggi: autonomia patrimoniale perfetta, classi di voto differente garantendo la governance.

Svantaggi: costi elevati per costituzione è necessario l'atto pubblico per l'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche. Patrimonio minimo elevato €30.000;


POSTO CHE:

in data 27/11/2024 con protocollo PEC n.4865 del 28/11/2024, la società Albatros ha comunicato all'Ente e a diversi soggetti pubblici e privati che in data 20.12.2024 intende costituire una Fondazione di Partecipazione denominata "La Tua CER" e ha offerto al Comune di Serra Sant'Abbondio la possibilità di partecipare alla costituzione in qualità di Fondatore costituente del soggetto giuridico con il versamento simbolico di una quota pari a € 200,00;

la società Albatros ha dichiarato di farsi carico della quota parte residua del fondo necessario alla costituzione a seguito della manifestazione interesse degli enti fondatori;

è indiscutibile la convenienza economica che il Comune di Serra Sant'Abbondio trarrebbe dall'adesione alla Fondazione di Partecipazione la Tua CER con il versamento della sola quota di € 200,00 invece che di € 30.000,00 oltre le spese notarili;

nella bozza del Regolamento è anche previsto che i costi di gestione saranno stabiliti in un range massimo del 10% del TIP maturato dalla futura condivisione di energia tra i soci della CER, senza alcun ulteriore costo da addebitare all'Ente;



il Comune ai sensi dell'articolo 5, comma 2 (seconda parte), T.U.S.P. ha già svolto un'assemblea pubblica molto partecipata di presentazione dell'iniziativa aperta al confronto con tutta la cittadinanza nella quale sono state distribuiti e messi a disposizione di tutti i partecipati i moduli di manifestazione interesse anche pubblicati sul sito comunale;

è stato pubblicato lo Statuto della Fondazione di partecipazione proposto dalla società Albatros nel sito istituzionale al fine di avere un reale contributo da parte dei cittadini e dei portatori di interesse affinché ogni soggetto interessato potesse fare le proprie osservazioni e fosse informato dell'iniziativa aperta alla successiva adesione gratuita di ciascuno;

L'Ente ha l'onere di motivazione analitica sulle finalità istituzionali ex artt. 5, comma 1. e 4 del T.U.S.P. vale a dire sulla necessità della costituzione di una società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta;

ai sensi dell'Articolo 4 citato al comma 7: "Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili";

secondo l'Art.4, commi 1 e 2: T.U.S.P., «Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie attività istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società»;

dalla normativa sopra richiamata (combinato disposto degli artt. 4 e 5 del T.U.S.P.) emerge che la motivazione analitica dell'atto deliberativo deve avere ad oggetto, in primo luogo, la necessità di perseguire finalità istituzionali attraverso la società che si costituisce,

Flavia Demasi

Mirella Carbonari teste

Lucia Albino teste

mettendo in evidenza le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta;

CONSIDERATO che:

la CER è un soggetto giuridico avente scopo mutualistico fra i soci e persegue, senza fini di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, a favore dei propri soci, di interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni e all'utilizzazione accorta e razionale dell'ambiente e delle risorse naturali;

la CER non avendo fini di lucro non prevede una distribuzione di utili, ma opera mediante distribuzione dei benefici economici dovuti ai propri membri, in relazione alla valorizzazione dell'energia prodotta e scambiata;

la CER permette la costituzione di un fondo per la lotta alla povertà energetica a favore delle fasce deboli;

chiunque (soggetto pubblico o privato) ai sensi dell'art. 31 del D. lgs 199/2021 può aderire alla CER condividendo energia sotto la medesima cabina primaria;

RILEVATO:

che il Comune di Serra Sant'Abbondio ha valutato la necessità, la convenienza, la rispondenza alle finalità istituzionali e le modalità per dare vita ad una Comunità Energetica;

che lo stesso intende cogliere da subito tale opportunità per abbattere il costo energetico che pesa sul suo bilancio dando vita alla sua comunità energetica comunale per consentire anche a famiglie e imprese di produrre più energia possibile sia per la funzione pubblica che per quella privata;

che pertanto si ritiene che sia fondamentale farlo subito per evitare due rischi:

- a) il primo di non avere spazio sufficiente nella cabina di riferimento a cui allacciarsi;
- b) il secondo è dovuto alla limitata erogazione degli incentivi per un massimo di 5 GW di impianti installati ed il ritardo nell'attivazione della richiesta potrebbe portare a perdere gli incentivi;

che l'obiettivo di decarbonizzare il mondo entro il 2030 non è solo una milestone economica ma è un risultato improcrastinabile per salvare l'umanità da cambiamenti climatici altrimenti irreversibili.



che la realizzazione di una comunità energetica risponde ai seguenti obiettivi fondamentali, di carattere economico, ambientale e di carattere sociale:

ECONOMICO: risparmiare consumando energia auto prodotta; non immettere in rete energia senza ritorni economici per il produttore;

AMBIENTALE: aumentare la quota complessiva di energia pulita prodotta in Italia; ridurre la dipendenza nazionale dalla fornitura di energia dall'estero;

SOCIALE: combattere le "povertà energetiche", tramite sostegni ad ISEE bassi;

DATO ATTO che:

il Comune di Serra Sant'Abbondio ha verificato l'assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese;

il Comune di Serra Sant'Abbondio ritiene utile una collaborazione pubblico-privato nella realizzazione di opere pubbliche e/o di pubblica utilità nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di contenimento della spesa pubblica;

CONSIDERATO che si ritiene opportuna l'adesione dell'Ente, in qualità di socio fondatore, alla Fondazione di Partecipazione "La Tua CER", quale strumento giuridico di riferimento per le configurazioni energetiche rinnovabili e quale elemento aggregatore per raggiungere gli scopi sociali e ambientali prefissati;

VISTO lo schema dello Statuto della costituenda Fondazione "La Tua CER" nonché il relativo Regolamento Generale allegati la presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

VERIFICATO che:

sulla base della normativa che regola le modalità per il riconoscimento di persone giuridiche private di cui

Alma Occhetto

Michela Carbonari Teste

Alma Occhetto

Alma Occhetto

all'art. 12 e segg. del Codice Civile, e in particolare il D.P.R. 10 febbraio 2000, n.361 (Gazzetta Ufficiale n. 286 del 07/12/2000), recante "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge 19 marzo 1997, n. 59)", e tenuto conto della proiezione nazionale delle finalità della fondazione, così come emergono dallo Statuto, l'iscrizione della stessa ai fini dell'acquisizione della personalità giuridica dovrà essere effettuata mediante l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche;

sulla base dell'analisi giuridica e delle valutazioni condotte e condivise con gli Enti interessati alla costituzione della Fondazione, l'Ente quale socio promotore fondatore procederà al versamento di € 200,00 (duecento) quale propria quota di conferimento per il fondo di dotazione della Fondazione, dando atto che la restante quota, oltre a quella degli altri Enti costituenti che aderiranno, sino alla somma pari a € 30.000,00 sarà assunta dalla Società Albatros;

VISTE le disposizioni di cui al Libro I, Titolo II, Capo II, del Codice civile, in tema di fondazioni;

VISTI l'art.2, comma 3 e l'art.17, comma 1, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165";

VISTI gli artt. 5 e 6 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

RAVVISATA la propria competenza in merito all'adozione degli atti tesi alla definizione del procedimento in trattazione;

VISTE:

la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme ai programmi e obiettivi generali dell'Ente, oltre che alle norme generali di buona amministrazione;

la correttezza del procedimento;

la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi specifici di competenza assegnati;

PROPONE

1) di promuovere, per i motivi e sulla base dei presupposti meglio trascritti in parte narrativa e da intendersi qui per integralmente trascritti e riportati, la costituzione della Fondazione di Partecipazione "La Tua CER" da parte del Comune di Serra Sant'Abbondio in qualità di socio fondatore;

2) di approvare il REGOLAMENTO GENERALE DELLA FONDAZIONE e lo schema di STATUTO DELLA "FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE LA TUA CER" che, allegati al presente atto ne fanno parte integrante e sostanziale;

3) di stabilire in € 200,00 (duecento) la quota di conferimento dell'Ente per la costituzione del Fondo di dotazione della Fondazione;

4) di precisare che, in forza della presente deliberazione, il Sindaco dell'Ente sottoscriverà lo Statuto quale atto costitutivo della Fondazione, in testo conforme a quello qui approvato ed allegato;

5) di dare mandato all'ufficio competente ad adottare e compiere ogni atto necessario per l'attuazione degli indirizzi espressi con il presente atto deliberativo;

6) di dare mandato al responsabile del settore Amministrativo-Contabile del Comune di Serra Sant'Abbondio di reperire le necessarie somme nel redigendo bilancio di previsione;


7) Di rendere la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. 51/2000 e succ. al fine di permettere la sottoscrizione dello Statuto e del Regolamento per la costituzione della Fondazione denominata "LA TUA CER".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione illustrativa della suesposta proposta di deliberazione effettuata dal Sindaco Presidente;

Uditi gli interventi:

del consigliere Poggetti Gianluca chiedendo cosa succede se un consumatore volesse entrare in CER, ma non si produce abbastanza.



Alemao Oliviero

Lucio Alberto Testa Michele Caronau

OK

OK

del Sindaco Caverni Ludovico rispondendo che il consumo va in base alla produzione. Si deve creare un equilibrio tra chi produce e consuma.

della consigliera Casaccia Goffreda chiedendo chiarimenti se il consumatore essendo anche produttore possa prendere incentivi per entrambe le azioni, produrre e consumare.

del Sindaco Caverni Ludovico rispondendo in modo affermativo.

del consigliere Giordetti Walter chiedendo se il contributo a fondo perduto del 30% possa essere cumulabile con la detrazione fiscale.

del Sindaco Caverni Ludovico rispondendo affermativamente.

della consigliera Casaccia Goffreda affermando che è ingiusto per chi ha fatto l'impianto prima del 2024 non possa entrare in CER.

della consigliera Frattesi Marinella chiedendo riunioni sul territorio per far conoscere alle persone questa opportunità.

del consigliere Foggetti Gianluca dichiarando che l'esperto in materia competente è disponibile a venire nel territorio comunale per promuovere la produzione di impianti.

Dato atto che tale esposizione che i successivi interventi dei consiglieri e le relative risposte del Sindaco, sono state registrate con sistema di trascrizione in simultanea on - line che consente la fedele ed integrale memorizzazione dell'audio e del testo sul portale di servizio "trascrivi.net" nonché la pubblicazione dello stesso documento audio ed esplicita sezione del sito internet ufficiale del Comune di Serra Sant'Abbondio, dedicato all'archivio delle registrazioni digitali;

Dato atto altresì che la loro libera e piena conoscenza è consentita da detta registrazione e che le stesse devono intendersi qui integralmente richiamate nei relativi contenuti anche se non materialmente allegate nella trascrizione integrale;

Esperita la votazione con voto unanime e favorevole espressa per alzata di mano, con l'assistenza degli scrutatori ed ottenuto il seguente risultato:

Presenti n. 9 compreso il Sindaco; Votanti n.9; Assenti n. 2; Voti favorevoli n. 7

DELIBERA

Di approvare integralmente la sopra riportata proposta.

Inoltre, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, con lo stesso risultato sopra riportato

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 al fine di permettere la sottoscrizione dello Statuto e del Regolamento per la costituzione della Fondazione denominata "LA TUA CER".

Del che è stato redatto il presente verbale che viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to DOTT. LUDOVICO CAVERI

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MADDALENA BARUFFI

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi della Legge n. 69/2009 art. 32 c.5 m.l., nel sito web di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 15-01-2025.

Serra S.Abbondio li, 15-01-2025

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
F.to RAG. EMILIANO CATENA

=====

INSECONDA

La presente deliberazione di *...* è stata pubblicata il giorno: 09-01-2025 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18.9.2000):

Serra S.Abbondio li, 09-01-2025

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MADDALENA BARUFFI

=====

E' copia conforme all'originale e serve per uso amministrativo.

Serra S.Abbondio li, 15-01-2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO
RAG. EMILIANO CATENA



[Handwritten signature]
Luc'e Altieri teste

Michela Concomi teste

[Handwritten signature]
Alessia Olivetti



CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA'
(art. 22 D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82)

Certifico io sottoscritta Alessia OLIVADESE, Notaio in Pergola (PU), con studio ivi in Piazza Giuseppe Fulvi n. 3, iscritta al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Pesaro e Urbino, che la presente copia, contenuta in un supporto informatico e firmata digitalmente, è conforme all'originale documento su supporto cartaceo firmato a norma di legge, che si trasmette per uso consentito.

In Pergola (PU), nel mio studio in Piazza Giuseppe Fulvi n. 3, addì 15 (quindici) gennaio 2025 (duemilaventicinque).

File firmato digitalmente dal Notaio Alessia OLIVADESE

*Certificazione di conformità di documento cartaceo a documento informatico
(art. 23 D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82)*

Certifico io sottoscritto, Dottor GIOVANNI MANIGA, NOTAIO in Sassari, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania, che la presente copia, redatta su supporto cartaceo composto di numero ventidue pagine su numero sei fogli, è conforme alla copia autentica, contenuta su supporto informatico in formato PDF/A e certificata dal Notaio Alessia Olivadese di Pergola conforme all'originale mediante apposizione di firma digitale la cui validità è stata da me accertata mediante il rapporto di verifica generato dal software "e-Sign" ove risulta la vigenza (dal 28 agosto 2023 al 28 agosto 2026) del certificato della firma digitale del detto Notaio rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority 2019.

Sassari, ventuno gennaio duemilaventicinque.



ALLEGATO "C" AL REPERTORIO N. 265655/23833

Repertorio n.

PROCURA SPECIALE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2025, il giorno 15 del mese di gennaio, presso la sede Comunale di Vercurago,

davanti a me Dottoressa Roberta Altavilla, Segretario Comunale del Comune di Vercurago ed in presenza dei signori

Carlo Greppi

Paolo Baio

domiciliati a Vercurago testimoni noti e idonei,

è comparso

nella sua qualità di Sindaco, del Comune di Vercurago, con sede in Via Roma, 61, Vercurago (LC), avente il codice fiscale 00291340164

il quale agisce in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale del 16/12/2024 n.44, detto comparante, della cui identità personale io sono certo, mi ha richiesto di ricevere il presente atto in forza del quale dichiara di voler nominare, come nomina e costituisce per procuratore speciale e, per quanto intra, generale, dello stesso Ente il Signor MARCO CORSO, nato a Sassari (SS), il 06/02/1998, residente a Castelsardo (SS) presso Via Sedini n.37.

affinchè in nome, vece, per conto e nell'interesse della parte mandante abbia a costituire con la società ALBATROS S.R.L. e con altri soggetti che verranno parteciparvi, e con gli specifici poteri di cui all'art. 1395 del Codice civile, una Fondazione di partecipazione con sede in Sassari avente la denominazione di LA TUA C.E.R.

A tal fine il comparante conferisce al nominato procuratore

- tutte le opportune facoltà comprese quelle di stipulare il relativo atto costitutivo della Fondazione, formulare ed approvare lo Statuto che regolerà la vita della stessa;
- stabilire l'esatta sede sociale, la durata e lo scopo della costituenda fondazione;
- convenire le clausole, i patti e le condizioni che si dovessero rendere necessari per la costituzione della medesima;
- determinare e sottoscrivere la quota di conferimento di pertinenza della parte mandante e versare il corrispondente importo;
- procedere alla nomina dell'Organo amministrativo e conferire i relativi poteri;
- e fare quanto altro farebbe o far potrebbe la parte mandante: con promessa di ampia e valida ratifica.

Quest'atto - ricevuto da me e scritto a macchina da persona di mia fiducia in pagine n. 01 - è stato da me letto al comparante in presenza dei testimoni insieme con i quali e con me egli lo ha sottoscritto dopo averlo dichiarato conforme al suo volere.

Firme

Firmato digitalmente da
Roberta Altavilla
CN = Roberta Altavilla
C = IT



Firmato digitalmente da:
Roberto Maggi
Firmato il 15/01/2025 10.23
Serie Certificato: 4096335
Valido dal 12/12/2024 al 12/12/2025
InfoComere Qualified Electronic Signature CA



Firmato digitalmente da:
Carlo Greppi
Firmato il 15/01/2025 10.31
Serie Certificato: 20583458
Valido dal 26/09/2024 al 26/09/2027
InfoComere Qualified Electronic Signature CA.2

Avv. Paolo Baio

Firmato digitalmente da:
Baio Paolo
Data: 15/01/2025
10:19.33

Certificazione di conformità di documento informatico a documento cartaceo

(art. 23, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 68-ter, Legge 16 febbraio 1913, n. 89).

Io sottoscritto Dottor GIOVANNI MANIGA, Notaio in Sassari, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania, ai sensi dell'art. 23 del Codice dell'Amministrazione Digitale (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82),

certifico

che la presente copia su supporto analogico composto di numero due pagine è conforme all'originale del relativo documento digitale.

Sassari, ventuno gennaio duemilaventicinque.






COMUNE DI GORGOGNONE
Provincia di Matera

Repertorio n. 253 17 GEN. 2025

PROCURA SPECIALE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2025, il giorno 17 del mese di gennaio, della sede comunale di Gorgoglione,

Davanti a me Dott.ssa Maria Rita Vergari – Segretario Comunale di Gorgoglione (MT) ed in presenza dei signori

Sig. ra Maria Rosaria Filippo nata a Stigliano (Mt) il 08.08.1979 e residente in Gorgoglione (75010) alla via Aldo Moro n 11 – cod. fisc. FLPMS79M48I954T- identificata con carta identità n. AT7143194 scadenza 08.08.2025

Sig. Antonio Bonamassa nato a Pisticci (MT) il 02.07.1982 e residente in Gorgoglione alla Via Aldo Moro n. 19 Int. 1, cod. fisc. BNMNTN82L02G712A-identificato con carta identità n. CA60693EO scadenza 02.07.2030

Domiciliati rispettivamente in:

Gorgoglione (75010) alla via Aldo Moro n. 11

Gorgoglione (75010) alla via Aldo Moro n. 19 Int. 1

testimoni noti e idonei,

è comparso

Il Dott. Carmine Nigro, nella sua qualità di Sindaco Pro Tempore, del Comune di Gorgoglione (MT), con sede in Via Roma, 159, codice fiscale 00351790779

il quale agisce in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale del 30/12/2024 n. 40

Detto componente, della cui identità personale io sono certo, mi ha chiesto di ricevere il presente atto in forza del quale dichiara di voler nominare, come nomina e costituisce per procuratore speciale e, per quanto infra generale, dello stesso Ente il Signor Marco Corso, nato a Sassari (SS) il 06.02.1998 e residente a Castelsardo (SS) via Sedini n. 107 (c.f. CRSMRC91B27I452U), affinché in nome, vece, per conto e nell'interesse della parte mandante abbia a costituire con la società ALBATROS S.R.L. e con

altri soggetti che vorranno parteciparvi, e con gli specifici poteri di cui all'art. 1395 del Codice civile, una Fondazione di partecipazione con sede in Sassari avente la denominazione di LA TUA C.E.R.

A tal fine il comparente conferisce al nominato procuratore tutte le opportune facoltà comprese quelle di stipulare il relativo atto costitutivo della Fondazione, formulare ed approvare lo Statuto che regolerà la vita della stessa; stabilire l'esatta sede sociale, la durata e lo scopo della costituenda fondazione; convenire le clausole, i patti e le condizioni che si dovessero rendere necessari per la costituzione della medesima; determinare e sottoscrivere la quota di conferimento di pertinenza della parte mandante e versare il corrispondente importo; procedere alla nomina dell'Organo amministrativo e conferire i relativi poteri; e fare quanto altro farebbe o potrebbe la parte mandante: con promessa di ampia e valida ratifica.

Quest'atto - ricevuto da me e scritto a macchina persona di mia fiducia in n.2 pagine è stato da me letto al comparente in presenza dei testimoni insieme con i quali e con me egli lo ha sottoscritto dopo averlo dichiarato conforme al suo volere.

Maria Rosaria Filippo

Antonio Bonamassa

Antonio Bonamassa

Antonio Bonamassa

Dott. Carmine Nigro (Sindaco)



Carmine Nigro

Dott.ssa Maria Rita Vergari (Segretario comunale)

Maria Rita Vergari





Certificazione di conformità di documento informatico
ai documenti cartaceo (art. 22, D. Lgs. n. 47 del 28/2/2007, m. 82 -
art. 68-ter, legge n. 46 del 28/2/2007, m. 82).
Io sottoscritta, dot.ssa Maria Rita Vergari, segretario del Comune di
Gorgoglione, ai sensi dell'art. 22 del Codice dell'Amministrazione
digitale (Decreto legislativo n. 47 del 28/2/2007, m. 82),

certifico
che la presente copia su supporto digitale in formato PDF/A
è conforme all'originale del relativo documento analogico
comparto da numero due pagine - Ai sensi dell'art. 22 del
D. Lgs. 47/2007 la presente copia è stata prodotta e della
esistenza dell'originale formato su supporto analogico questo
è stato ad oggi effetto di legge
Gorgoglione, sedicesimo gennaio 2025. File formato digitale dalla Dot.ssa
Maria Rita Vergari

*Certificazione di conformità di documento cartaceo a documento informatico
(art. 23, comma 2-bis. D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82)*

Certifico io sottoscritto, Dottor GIOVANNI MANIGA, NOTAIO in Sassari, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania, che la presente copia, redatta su supporto cartaceo composto di numero tre pagine su numero un foglio, è conforme alla copia autentica, contenuta su supporto informatico in formato PDF/A e certificata dalla Dottoressa Maria Rita Vergari, Segretario Comunale di Gorgoglione conforme all'originale mediante apposizione di firma digitale la cui validità è stata da me accertata mediante il rapporto di verifica generato dal software "e-Sign" ove risulta la vigenza (dal 18 luglio 2023 al 17 luglio 2026) del certificato della firma digitale del detto Segretario Comunale rilasciato da ArubaPEC S.p.A. NG CA 3.

Sassari, ventuno gennaio duemilaventicinque.





COMUNE DI BUGGIANO
PROVINCIA DI PISTOIA



N. repertorio 4794

PROCURA SPECIALE

L'anno 2025 il giorno 17 del mese di gennaio, presso gli uffici comunali del Comune di Buggiano, avanti a me, Dottor Luigi Guerrera Segretario Comunale del Comune di Buggiano, autorizzato a rogare la presente procura in forma pubblica in forza dei poteri a me conferiti e in virtù degli artt. 1392 codice civile e 97 comma 4 del Dlgs267/2000.

In presenza dei Sigg.

Silvia Dott.ssa Salzano dipendente comunale,

nata a Firenze il 21 febbraio 1986, residente a Monsummano Terme in Via San Martino, 159/T

Sabrina Dott.ssa Antognoli funzionario comunale,

nata a Lucca il 27 settembre 1971, residente a Buggiano in Via Borgo Buggiano, 8

testimoni noti e idonei come a me Segretario consta

è personalmente comparso il signor

Daniele BETTARINI, geometra, nato a Buggiano il 20 dicembre 1961 e domiciliato per la carica presso la sede del Comune di Buggiano in Piazza Matteotti 1

nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Buggiano ed in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale del 13/12/2024 n.84, esecutiva

cittadino italiano della cui identità personale lo segretario sono certo

il quale mi dichiara di

conferire

speciale procura al signor

Salvatore VIRDIS, consulente legale, nato a Sassari il 6 marzo 1998 residente in Castelsardo via dei Mille n. 52 affinché in nome, vece, per conto e nell'interesse del Comune di Buggiano e con gli specifici poteri di cui all'art. 1395 del Codice civile abbia ad intervenire con altri alla costituzione della Fondazione di partecipazione con sede in Sassari avente la denominazione di LA TUA C.E.R.

A tal fine il comparente conferisce al nominato procuratore tutte le opportune facoltà, comprese quelle di

- stipulare il relativo atto costitutivo della Fondazione, formulare ed approvare lo Statuto che regolerà la vita della stessa;
- stabilire l'esatta sede sociale, la durata e lo scopo della costituenda fondazione;
- convenire le clausole, i patti e le condizioni che si dovessero rendere necessari per la costituzione della medesima;
- determinare e sottoscrivere la quota di conferimento di pertinenza della parte mandante e versare il corrispondente importo, si come deliberato;
- procedere alla nomina dell'Organo amministrativo e conferire i relativi poteri;
- fare quanto altro farebbe o far potrebbe la parte mandante;

con promessa fin da ora di rato e valido.

Quest'atto scritto da me e da persona di mia fiducia totalmente in forma telematica ho letto il presente atto non in contrasto con l'ordinamento giuridico, in presenza dei testimoni, alla parte comparente che lo approva e meco sottoscrive, unitamente ai testi, mediante apposizione di firma digitale ai sensi del combinato disposto dell'articolo 52 bis della legge 89/1913 e dell'articolo 24 del D. Lgs. 82/2005, la cui validità è stata da me verificata ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013.

Occupa numero un foglio in formato elettronico e sin qui della fin qui pagina stessa.

Dott.ssa Silvia Salzano - teste

Dott.ssa Sabrina Antognoli - teste

Daniele Bettarini - Sindaco

Luigi dottor Guerrera segretario comunale

Certificazione di conformità di documento informatico a documento cartaceo



(art. 23, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 68-ter, Legge 16 febbraio 1913, n. 89).

Io sottoscritto Dottor GIOVANNI MANIGA, Notaio in Sassari, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania, ai sensi dell'art. 23 del Codice dell'Amministrazione Digitale (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82),

certifico

che la presente copia su supporto analogico composto di numero due pagine è conforme all'originale del relativo documento digitale.

Sassari, ventuno gennaio duemilaventicinque.



ALLEGATO "F" AL REPERTORIO N. 265655/29893

Repertorio n. 17/14

PROCURA SPECIALE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2025, il giorno 15 del mese di gennaio, in CERES,

Davanti a me Dott.ssa Nicoletta BLENCO, Segretario Comunale del Comune di CERES (TO), in presenza dei signori

Miriam BERTOLO Istruttore contabile del Comune di Ceres, nata a Torino il 27.10.1982

Silvia RICHIARDI Istruttore Tecnico del Comune di Ceres, nata a Ciriè il 28.02.1988

Entrambe domiciliatae presso il Comune di Ceres, testimoni noti e idonei,

È COMPARSO

EBOLI Davide nato a Torino il 26.11.1974, residente in CERES – Frazione Voragno n. 60, nella sua qualità di SINDACO, del Comune di CERES, con sede in Ceres (TO) – Piazza Municipio n. 12, avente il codice fiscale 83000610010, la quale agisce in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale del 17.12.2024 n. 30.



Detto comparente, della cui identità personale io sono certo, mi ha richiesto di ricevere il presente atto in forza del quale dichiara di voler nominare, come nomina e costituisce per procuratore speciale e, per quanto infra, generale, dello stesso Ente il Signor VIRDIS Salvatore nato a Sassari il 06/03/1998, affinché in nome, vece, per conto e nell'interesse della parte mandante abbia a costituire con la società ALBATROS S.R.L. e con altri soggetti che vorranno parteciparvi, e con gli specifici poteri di cui all'art. 1395 del Codice civile, una Fondazione di partecipazione con sede in Sassari avente la denominazione di LA TUA C.E.R.


A tal fine il comparente conferisce al nominato procuratore tutte le opportune facoltà comprese quelle di:

- stipulare il relativo atto costitutivo della Fondazione,
- formulare ed approvare lo Statuto che regolerà la vita della stessa,
- stabilire l'esatta sede sociale, la durata e lo scopo della costituenda fondazione,


- convenire le clausole, i patti e le condizioni che si dovessero rendere necessari per la costituzione della medesima,
- determinare e sottoscrivere la quota di conferimento di pertinenza della parte mandante e versare il corrispondente importo,
- procedere alla nomina dell'Organo amministrativo e conferire i relativi poteri,
- fare quanto altro farebbe o far potrebbe la parte mandante con promessa di ampia e valida ratifica.

I Testimoni

Miriam BERTOLO 
 Silvia Richiardi 

IL SEGRETARIO COMUNALE
 DOT.SSA NICOLETTA BLENCIO


Il Sindaco

DAVIDE EBOLOTI


Certificazione di conformità di documento informatico a documento cartaceo

(art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 68-ter, Legge 16 febbraio 1913, n. 89).

Io sottoscritta dot.ssa Nicoletta BLENCIO, Segretario Comunale del Comune di Ceres, ai sensi dell'art. 22 del Codice dell'Amministrazione Digitale (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82).

certifico

che la presente copia su supporto digitale in formato PDF/A è conforme all'originale del relativo documento analogico composto di numero due pagine.

Ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005, la presente copia esonera dalla produzione e dall'esibizione dell'originale formato su supporto analogico quando richieste ad ogni effetto di legge.

Ceres, 21/1/2025

File firmato digitalmente dal Segretario Comunale, dott.ssa Nicoletta BLENCIO

Firmato digitalmente da: Nicoletta Blencio
 Data: 21/01/2025 11:45:30

*Certificazione di conformità di documento cartaceo a documento informatico
(art. 23, comma 2-bis, D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82)*

Certifico io sottoscritto, Dottor GIOVANNI MANIGA, NOTAIO in Sassari, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania, che la presente copia, redatta su supporto cartaceo composto di numero tre pagine su numero un foglio, è conforme alla copia autentica, contenuta su supporto informatico in formato PDF/A e certificata dalla Dottoressa Nicoletta Blencio, Segretario Comunale di Ceres conforme all'originale mediante apposizione di firma digitale la cui validità è stata da me accertata mediante il rapporto di verifica generato dal software "e-Sign" ove risulta la vigenza (dal 21 dicembre 2023 al 20 dicembre 2026) del certificato della firma digitale del detto Segretario Comunale rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 4.

Sassari, ventuno gennaio duemilaventicinque.



ALLEGATO " G " AL REPERTORIO N. 265655/23893

Repertorio n. 1766

PROCURA SPECIALE REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2025, il giorno 21 del mese di gennaio, in VIU',

Davanti a me Dott.ssa Nicoletta BLENCIO, Segretario Comunale del Comune di VIU' (TO) in presenza dei signori

Cinzia BERTOLD nata a Moncalieri (To) il 10.08.1984, Istruttore amministrativo del Comune di Viù
Alessandro SPANDRE nato a Lanzo T.se (To) il 13.08.1983, Istruttore tecnico del Comune di Viù

Entrambi domiciliati presso il Comune di Viù, testimoni noti e idonei,

È COMPARSA

MAJRANO DANIELA nata a Torino il 04/07/1951, residente in VIU' – V.le V.E. Pavaglione n. 10 nella sua qualità di SINDACO, del Comune di Viù, con sede in Viù (TO) – Piazza V. Veneto n. 2, avente il codice fiscale 83002150015, la quale agisce in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale del 10/12/2024 n. 54.

Detto comparente, della cui identità personale io sono certo, mi ha richiesto di ricevere il presente atto in forza del quale dichiara di voler nominare, come nomina e costituisce per procuratore speciale e, per quanto infra, generale, dello stesso Ente il Signor VIRDIS Salvatore nato a Sassari il 06/03/1998, affinché in nome, vece, per conto e nell'interesse della parte mandante abbia a costituire con la società ALBATROS S.R.L. e con altri soggetti che vorranno parteciparvi, e con gli specifici poteri di cui all'art. 1395 del Codice civile, una Fondazione di partecipazione con sede in Sassari avente la denominazione di LA TUA C.E.R.

A tal fine il comparente conferisce al nominato procuratore tutte le opportune facoltà comprese quelle di:

- stipulare il relativo atto costitutivo della Fondazione,
- formulare ed approvare lo Statuto che regolerà la vita della stessa,
- stabilire l'esatta sede sociale, la durata e lo scopo della costituenda fondazione,
- convenire le clausole, i patti e le condizioni che si dovessero rendere necessari per la

- costituzione della medesima,
- determinare e sottoscrivere la quota di conferimento di pertinenza della parte mandante e versare il corrispondente importo,
 - procedere alla nomina dell'Organo amministrativo e conferire i relativi poteri,
 - fare quanto altro farebbe o far potrebbe la parte mandante con promessa di ampia e valida ratifica.

I testimoni

Cinzia BERTOLO

Alessandro SPANDRE

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SSA NICOLETTA BLENCIO

Nicoletta Blencio

Il Sindaco

Daniela MAIRANO

Daniela Mairano

Certificazione di conformità di documento informatico a documento cartaceo

(art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 68-ter, Legge 16 febbraio 1913, n. 89).

Io sottoscritta dott.ssa Nicoletta BLENCIO, Segretario Comunale del Comune di Vini, ai sensi dell'art. 22 del Codice dell'Amministrazione Digitale (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82).

certifico

che la presente copia su supporto digitale in formato PDF/A è conforme all'originale del relativo documento analogico composto di numero due pagine.


Ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005, la presente copia esonera dalla produzione e dall'esibizione dell'originale formato su supporto analogico quando richieste ad ogni effetto di legge.


Vini, 21/1/2025

File firmato digitalmente dal Segretario Comunale, dott.ssa Nicoletta BLENCIO

*Certificazione di conformità di documento cartaceo a documento informatico
(art. 23, comma 2-bis, D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82)*

Certifico io sottoscritto, Dottor GIOVANNI MANIGA, NOTAIO in Sassari, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania, che la presente copia, redatta su supporto cartaceo composto di numero tre pagine su numero un foglio, è conforme alla copia autentica, contenuta su supporto informatico in formato PDF/A e certificata dalla Dottoressa Nicoletta Blencio, Segretario Comunale di Viù conforme all'originale mediante apposizione di firma digitale la cui validità è stata da me accertata mediante il rapporto di verifica generato dal software "e-Sign" ove risulta la vigenza (dal 21 dicembre 2023 al 20 dicembre 2026) del certificato della firma digitale del detto Segretario Comunale rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 4.
Sassari, ventuno gennaio duemilaventicinque.





Repertorio n. 1264

PROCURA SPECIALE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2025, il giorno 07 del mese di gennaio, in Mezzenile,

Davanti a me Dottor Di Monte Pietrantonio

Segretario Comunale del Comune di Mezzenile ed in presenza dei signori

VIGHETTI MARCO
TURINETTI DARIO

Domiciliati rispettivamente a

MEZZENILE Via Catelli 2

MEZZENILE Via Murasse

testimoni noti e idonei,

è comparso

IL SINDACO
Sergio Pocchiola Viter

nella sua qualità di Sindaco, del Comune di Mezzenile, con sede in Mezzenile, Via Murasse 18, avente il codice fiscale PCCSRG53L06F182R il quale agisce in esecuzione della delibera della Giunta Comunale del 13/12/2024 n. 42

Detto comparente, della cui identità personale io sono certo, mi ha richiesto di ricevere il presente atto in forza del quale dichiara di voler nominare, come nomina e costituisce per procuratore speciale e, per quanto infra, generale, dello stesso Ente il Signor Dott. Salvatore Viridis, nato a Sassari (SS), il 06/03/1996, residente a Castelsardo (SS) presso Via dei Mille n.52 affinché in nome, vece, per conto e nell'interesse della parte mandante abbia a costituire con la società ALBATROS S.R.L. e con altri soggetti che vorranno parteciparvi, e con gli specifici poteri di cui all'art. 1395 del Codice civile, una Fondazione di partecipazione con sede in Sassari avente la denominazione di LA TUA C.E.R.

A tal fine il comparente conferisce al nominato procuratore tutte le opportune facoltà comprese quelle di stipulare il relativo atto costitutivo della Fondazione, formulare ed approvare lo Statuto che regolerà la vita della stessa; stabilire l'esatta sede sociale, la durata e lo scopo della costituenda fondazione; convenire le clausole, i patti e le condizioni che si dovessero rendere necessari per la costituzione della medesima; determinare e sottoscrivere la quota di conferimento di pertinenza della parte mandante e versare il corrispondente importo; procedere alla nomina dell'Organo amministrativo e conferire i relativi poteri; e fare quanto altro farebbe o far potrebbe la parte mandante con promessa di ampia e valida ratifica.

Quest'atto - ricevuto da me e scritto a macchina persona di mia fiducia in pagine n. 1 - è stato da me letto al comparente in presenza dei testimoni insieme con i quali e con me egli lo ha sottoscritto dopo averlo dichiarato conforme al suo volere.

IL SINDACO
Sergio Pocchiola Viter



Il Segretario Generale
Dott. Pietrantonio Di Monte

MARCO VIGHETTI

DARIO TURINETTI

[Handwritten signature]

Certificazione di conformità di documento informatico a documento cartaceo
(art. 22 D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 68-ter, Legge 16 febbraio 1913, n. 89).

Io sottoscritto Dottor Pietrantonio DI MONTE, Segretario Comunale del Comune di Mezzenile, ai sensi dell'art. 22 del Codice dell'Amministrazione Digitale (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82),

certifico

che la presente copia su supporto digitale in formato PDF/A è conforme all'originale del relativo documento analogico composto di numero una pagine.

Ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 82/2005, la presente copia esonera dalla produzione e dall'esibizione dell'originale formato su supporto analogico quando richieste ad ogni effetto di legge.

Mezzenile, 21.01.2025.

File firmato digitalmente dal Segretario Comunale Di Monte Pietrantonio.

*Certificazione di conformità di documento cartaceo a documento informatico
(art. 23 D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82)*

Certifico io sottoscritto, Dottor GIOVANNI MANIGA, NOTAIO in Sassari, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania, che la presente copia, redatta su supporto cartaceo composto di numero tre pagine su numero un foglio, è conforme alla copia autentica, contenuta su supporto informatico in formato PDF/A e certificata dal Dottor Pietrantonio Di Monte, Segretario Comunale di Mezenile conforme all'originale mediante apposizione di firma digitale la cui validità è stata da me accertata mediante il rapporto di verifica generato dal software "e-Sign" ove risulta la vigenza (dal 19 ottobre 2024 al 19 ottobre 2027) del certificato della firma digitale del detto Segretario Comunale rilasciato da ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1.

Sassari, ventuno gennaio duemilaventicinque.



STATUTO DELLA FONDAZIONE LA TUA C.E.R.

PARTE I

COSTITUZIONE E SCOPI DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

Art. 1 - Costituzione - denominazione

1. È costituita per iniziativa del Fondatore Costituente, **Albatros S.r.l.** e con il coinvolgimento dei Fondatori Costituenti:

Automobil Club Sassari

il Comune di Alà dei Sardi

il Comune di Benetutti

il Comune di Bono

il Comune di Codrongianos

il Comune di Orgosolo

il Comune di Ottana

il Comune di Buggiano

il Comune di Ceres

il Comune di Gorgoglione

il Comune di Mezenile

il Comune di Serra Sant'Abbondio

il Comune di Vercurago

il Comune di Viù

la **FONDAZIONE LA TUA C.E.R.** (Comunità Energetica Rinnovabile), (di seguito indicata come Fondazione), avente finalità di pubblica utilità per la tutela dell'ambiente, il risparmio energetico, la diffusione delle fonti di energia rinnovabile, la produzione di energia sul territorio, l'autosufficienza energetica, come meglio precisato ai successivi articoli del presente Statuto.

2. la **FONDAZIONE LA TUA C.E.R.** potrà avere delle declinazioni Territoriali con l'aggiunta del riferimento regionale o locale.

3. la Fondazione, qualora venisse iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), assumerebbe la denominazione: **FONDAZIONE LA TUA C.E.R., ETS.**

4. La Fondazione è un ente di diritto privato, persegue finalità di pubblica utilità, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

5. La Fondazione può rappresentare un insieme di configurazioni di autoconsumo (C.E.R. Territoriali), che a loro volta possono rappresentare l'insieme dei soci produttori e consumatori facenti parte di una specifica configurazione di autoconsumo condiviso sotto la stessa cabina primaria.

6. La Fondazione è disciplinata dalle norme del presente Statuto, e del Codice Civile, dalle altre norme di legge in quanto applicabili e qualora venisse Iscritta al RUNTS dai principi del Terzo Settore, nell'ambito del modello organizzativo disciplinato dal D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 recante il Codice del Terzo settore [CTS].

Art. 2 - Sede

1. La Fondazione ha sede legale in Sassari, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Persone Giuridiche.
2. Possono essere costituiti uffici o sedi secondarie in attuazione delle finalità della Fondazione senza che questo implichi modifica dello Statuto ed è deliberato dal Consiglio di Amministrazione.
3. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune non costituisce modifica del presente Statuto ed è deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 3 - Oggetto Sociale

1. L'oggetto sociale prevalente della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari, promuovendo la realizzazione di nuova energia da fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici dei soci.
2. La Fondazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale, ovvero di interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni e all'utilizzazione accorta e razionale dell'ambiente e delle risorse naturali, con esclusione dell'attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.

+

36-

Art. 4 - Scopi

1. La Fondazione ha lo scopo di costituire una Comunità Energetica Rinnovabile giuridicamente autonoma, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 199/2021, che possa essere il soggetto giuridico tramite il quale possano istituirsi configurazioni di Comunità Energetiche Rinnovabili promosse da iniziative di Enti territoriali e Autorità Locali, ivi incluse le Amministrazioni Comunali, Enti di Ricerca, Enti Religiosi, del Terzo Settore e di Protezione Ambientale, Associazioni, Cooperative, Consorzi e PMI.
2. La Fondazione persegue tali scopi esercitando, a titolo di esempio, una o più delle seguenti attività:
 - a) organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dalla Fondazione, oppure nella disponibilità e sotto il controllo della stessa;
 - b) supportare le singole iniziative locali mirate alla nascita/sviluppo di una configurazione di Comunità Energetica Rinnovabile promossa/sviluppata da un socio della Fondazione;
 - c) gestire i rapporti con il GSE;
 - d) monitorare produzione e consumi dei partecipanti con finalità di verifica e rendicontazione;
 - e) accedere agli incentivi ed ai rimborsi connessi alla condivisione dell'energia tra i partecipanti alla suddetta Fondazione permettendo che agli stessi conseguano i relativi benefici anche economici;
 - f) produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 199/2021;
 - g) svolgere tutte le attività ed erogare tutti i servizi previsti alla lettera f), comma 2 dell'art. 32 del D.lgs. 199/2021;
 - h) accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione.

Art. 5 - Attività strumentali, accessorie e connesse

1. Per conseguire i propri obiettivi la Fondazione potrà inoltre svolgere:

- a) attività di promozione all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione e alla partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;
- b) l'individuazione di ogni possibile opportunità di finanziamento delle iniziative da attuare e ogni possibile inserimento delle attività sviluppate in reti di competenza regionali, nazionali ed europee;
- c) il supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati;
- d) la pianificazione territoriale per l'energia, anche a beneficio di altri enti territoriali, azioni per la promozione di politica energetica sui territori, messa in opera e assistenza di progetti pilota per la valorizzazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.);
- e) la promozione dell'attività della Fondazione, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati;
- f) l'adesione a partnership nazionali e internazionali in altri organismi sia con Enti privati che pubblici per lo sviluppo dell'oggetto dell'attività della Fondazione;
- g) l'organizzazione di servizi accessori e complementari alla distribuzione elettrica;
- h) la prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti.

2. La Fondazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati nonché compiere atti e operazioni per il migliore conseguimento dello Scopo statutario.

3. In via strumentale e sussidiaria la Fondazione potrà svolgere qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare, finanziaria e ogni altra iniziativa necessaria per il raggiungimento dei suoi scopi, fermo restando che non potranno essere svolte tutte le attività inibite alle comunità energetiche rinnovabili.

4. La Fondazione può percepire incentivi, ivi comprese le detassazioni fiscali ai sensi dell'art. 119, DL 34/2020 (decreto Rilancio) e dell'art. 16-bis, DPR 917/86 (TUIR) e può svolgere qualsiasi attività funzionale al raggiungimento dei propri scopi, ivi compresa la vendita di energia e l'acquisizione di diritti reali e obbligatori su unità immobiliari e di finanziamenti con concessione di tutte le necessarie garanzie. Avuto riguardo agli scopi della Fondazione, e particolarmente avuto riguardo al fatto che la stessa utilizza anche fondi e risorse pubbliche eventualmente provenienti dai Partecipanti o da altre istituzioni pubbliche, ogni forma di trasferimento di beni, servizi, tecnologie o utilità ai Partecipanti dovrà essere effettuata nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale per tempo vigente.

Art. 6 - Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice civile e della legislazione speciale in materia.

PARTE II FINANZE E PATRIMONIO

Art. 7 - Patrimonio

Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal Fondo di dotazione, formato dai conferimenti in denaro, in titoli, in beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, complessi aziendali, diritti reali o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Costituenti o da altri Partecipanti, ed espressamente assegnati al Fondo di dotazione;
- b) da tutti i beni, mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, ivi compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto ed espressamente assegnati al Fondo di dotazione;
- c) dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- d) dagli avanzi della gestione che, con specifica delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
- e) da contributi espressamente attribuiti al Fondo di dotazione dalla Unione Europea, da altre Organizzazioni Internazionali o Stati esteri, dallo Stato italiano, da Enti territoriali o da altri Enti Pubblici.

Il fondo di dotazione iniziale è costituito dal conferimento di una somma di denaro del valore pari a € 30.000,00 (trentamila/00).

Art. 8 - Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Entro il mese di dicembre dell'anno precedente l'esercizio di riferimento, il Consiglio di Amministrazione deve predisporre il bilancio economico di previsione e approvare lo stesso, mentre il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso deve essere predisposto ed approvato entro il 30 (trenta) aprile successivo. Il bilancio dovrà, nel caso di iscrizione agli Enti del Terzo Settore, essere depositato nei termini previsti dall'art. 48, comma 3, del CTS, all'Ufficio competente del RUNTS ai sensi dell'art. 13 del CTS.
2. Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse nella relazione di missione o in calce al rendiconto o nella nota integrativa al bilancio.
4. Nel caso di iscrizione al R.U.N.T.S. al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del CTS, il Consiglio dovrà, altresì, predisporre il bilancio sociale da approvare ogni anno entro i termini di approvazione del bilancio d'esercizio di cui al precedente comma 2 e adempiere agli obblighi di pubblicità previsti dall'art. 14 del CTS.
5. Il bilancio consuntivo e quello sociale, quando redatto ai sensi del precedente comma, dovranno essere depositati ai sensi dell'art. 48, comma 3, del CTS.
6. È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del CTS.
7. Dovranno, in particolare, essere evidenziate autonomamente e separatamente le risultanze economiche dell'utilizzo dei fondi eventualmente gestiti in amministrazione separata.
8. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze e nei limiti dei relativi poteri, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni solo nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
9. Gli eventuali avanzi nelle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestioni precedenti prioritariamente rispetto a qualsiasi altro utilizzo e, quindi, per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività, o ad eventuale incremento del patrimonio.

10. La Fondazione non può distribuire utili o avanzi di gestione sotto alcuna forma, non ché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'organizzazione, a meno che la distribuzione non sia imposta per legge.

PARTE III MEMBRI DELLA FONDAZIONE –ACQUISTO E PERDITA DELLA QUALIFICA

Art. 9 - Soci Fondatori

1. Si considerano soci Fondatori (altresì detti “Promotori” o “Promotori Locali”) quelli Costituenti e quelli Aderenti.

2. È Socio Fondatore Costituente ogni socio sottoscrittore dell’Atto Costitutivo.

3. Sono Soci Fondatori Aderenti, gli Enti territoriali e Autorità Locali, ivi incluse le Amministrazioni Comunali, gli Enti di Ricerca e Formazione, gli Enti Religiosi, quelli del Terzo Settore e di Protezione Ambientale, le Associazioni, le Cooperative, i Consorzi, le PMI, nonché le Amministrazioni Locali contenute nell'elenco delle Amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica secondo quanto previsto all'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che intendano promuovere la nascita e/o lo sviluppo di una configurazione di autoconsumo diffuso C.E.R. a livello locale, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui verranno realizzati gli impianti per la condivisione di cui al comma 2, lettera a) Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414 (nel seguito Decreto CACER), che condividono le finalità della Fondazione, che siano in possesso dei requisiti specifici per l’accesso in una Comunità Energetica Rinnovabile e che aderiscono alla Fondazione entro 24 mesi dalla data di costituzione della presente Fondazione.

3. I Fondatori Aderenti sono i soggetti che danno vita ad un potenziale raggruppamento di autoconsumo diffuso la cui rilevanza sarà valutata dal Consiglio di Amministrazione.

4. I Fondatori Aderenti avranno la governance sulla definizione delle modalità di gestione dei benefici economici e sociali generati dal gruppo di soci che apporteranno.

5. La partecipazione alla Fondazione come Fondatore richiede un conferimento iniziale il cui ammontare e modalità saranno stabilite nel Regolamento Generale.

6. La domanda di adesione come Fondatore Aderente dovrà essere inoltrata alla Fondazione tramite i moduli messi a disposizione della stessa, e vagliata dal Consiglio di Amministrazione, il quale dovrà valutare in base alla congruità dei soci coinvolti territorialmente, ed entro 90 gg formalizzare l’esito tramite comunicazione scritta al richiedente.

Qualora fosse espresso parere negativo lo stesso dovrà essere adeguatamente motivato.

7. I Fondatori possono, in qualsiasi momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempiere alle eventuali obbligazioni assunte richiedendo la cancellazione al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata o PEC. La cancellazione ha effetto dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione che sarà tenuto ad accogliere tale richiesta entro 30 giorni, sempre che il richiedente abbia adempiuto alle obbligazioni assunte con la Fondazione.

8. L’esclusione di un Fondatore è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei membri della Fondazione aventi diritto di voto in caso di grave e reiterato inadempimento agli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto quali, in via esemplificativa e non tassativa:

- una condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;

- comportamenti contrari al dovere di prestazioni non patrimoniali;
- comportamenti contrari alle previsioni e agli obblighi statutari.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo nei casi di:

- estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali.

Art. 10 - Soci Ordinari

1. Possono richiedere ed ottenere la qualifica di Soci Ordinari, le persone fisiche, le piccole e medie imprese a condizione che la partecipazione alla Comunità Energetica Rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e industriale principale, e Associazioni di diritto privato, gli Enti religiosi, quelli del Terzo Settore e di Protezione Ambientale.

Ogni Socio Ordinario, in possesso dei requisiti specifici, potrà essere iscritto alla Fondazione tramite un Promotore (Costituente o Aderente) della configurazione di riferimento, o come socio producer/prosumer o come socio consumer.

2. La domanda di adesione come Socio Ordinario dovrà essere inoltrata al Promotore Locale o in mancanza del primo, alla Fondazione tramite i moduli messi a disposizione della stessa, e vagliata dal Consiglio di Amministrazione, il quale dovrà valutare la stessa entro 90 gg e formalizzare l'esito tramite comunicazione scritta al richiedente.

Qualora fosse espresso parere negativo lo stesso dovrà essere adeguatamente motivato.

3. La partecipazione alla Fondazione come socio ordinario è totalmente gratuita, consente l'uscita in qualsiasi momento senza alcun costo e non richiede alcun tipo di onere.

4. I soci ordinari possono altresì contribuire alla vita della medesima Fondazione e alla realizzazione dei suoi scopi mediante volontari contributi in denaro, annuali o pluriennali o con l'attribuzione di diritti reali, beni materiali o immateriali, ovvero con un'attività, anche professionale, o in qualità di consumatori.

Art. 11 - Sostenitori

1. Il Consiglio di Amministrazione può ammettere quali Sostenitori anche le persone fisiche e giuridiche che, pur non essendo in possesso dei requisiti specifici per l'accesso in una Comunità Energetica Rinnovabile, intendono sostenere le finalità della Fondazione, applicando le medesime condizioni di ammissione, recesso ed esclusione già previste per i Soci Ordinari.

2. I Sostenitori possono partecipare ai servizi della Fondazione che non siano riservati ai Soci Fondatori e/o Ordinari, secondo le regole stabilite, nel rispetto del presente Statuto, dal Consiglio di Amministrazione.

3. I Sostenitori possono essere convocati, con funzioni consultive ed informative.

4. I Sostenitori possono richiedere al Consiglio di Amministrazione il riconoscimento del ruolo di Promotore al fine di agevolare l'iscrizione alla Fondazione di Soci Ordinari ad essi afferenti. Tuttavia, tale riconoscimento non conferisce ai Sostenitori alcun diritto di voto o di governance sui benefici apportati dal gruppo di Soci Ordinari apportati.

Art. 12 - Prerogative dei Soci

1. La Comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale).

2. I membri o soci che esercitano poteri di controllo possono essere solo persone fisiche, piccole o medie imprese, associazioni con e senza personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito, anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile;

Si precisa che gli Enti pubblici come sopra indicati non possono avere una quota di controllo superiore a un terzo dell'organo direttivo della Fondazione, rappresentato dal Consiglio di Amministrazione.

3. La qualifica di Socio della Fondazione, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, dà diritto ad esserne parte attiva, nel generale obiettivo della Fondazione di possedere una base partecipativa più larga possibile.

4. la partecipazione dei membri o dei soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore, e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti;

5. Inoltre, tutti i soggetti:

a) individuano univocamente nella Fondazione il soggetto Referente delegato responsabile dell'immissione in rete e della valorizzazione economica dell'energia elettrica degli impianti di produzione le cui immissioni rilevano ai fini della quantificazione dell'energia elettrica condivisa.

b) I medesimi soci delegano, inoltre, la Fondazione quale soggetto responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa e del relativo valore economico secondo i dati del distributore locale e possono, inoltre, demandare la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita, come stabilito dallo specifico regolamento.

Art. 13 - Recesso

1. È ammessa per i soci la facoltà di recesso in ogni momento da comunicarsi al Consiglio di Amministrazione mediante PEC o altro mezzo avente valore equipollente, come di seguito:

a) Per i soci Fondatori il recesso produce effetto a partire dall'esercizio successivo alla comunicazione.

b) Per i soci consumer il recesso produce effetto immediato dal punto di vista associativo dal momento della comunicazione tuttavia ai fini del calcolo dell'energia condivisa dal socio si dovrà attendere la chiusura della pratica sul portale del GSE, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte ai sensi dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

c) Per i soci prosumer il recesso produce effetto a partire dall'esercizio successivo alla comunicazione.

Art. 14 - Esclusione

1. L'Assemblea dei Soci Fondatori, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione, decide l'eventuale esclusione dei Soci.

2. L'esclusione del Socio può essere deliberata solo per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa, si indicano: a) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della

Fondazione; b) comportamento contrario al dovere di eseguire le eventuali prestazioni non patrimoniali.

3. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche a seguito di: a) trasformazione, fusione e scissione; b) trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione; c) apertura di procedure di liquidazione.

4. I medesimi sono esclusi di diritto in caso di: a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta; b) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

Art. 15 - Diritti degli esclusi e receduti

1. L'esclusione e il recesso non comportano alcun diritto alla restituzione delle quote o contributi versati.

2. Gli esclusi e i receduti non possono avanzare alcun diritto o pretesa rispetto al patrimonio della Fondazione.

PARTE IV ORDINAMENTO

Art. 16 - Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente della Fondazione
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Assemblea dei Soci Fondatori;
- d) i Comitati Territoriali di Gestione;
- e) le Assemblee Locali
- f) il Comitato Scientifico;
- g) l'Organo di Revisione.

Art. 17 - Il Presidente della Fondazione

1. Il Presidente della Fondazione è nominato, per la prima volta in atto costitutivo e rimane in carica per tre anni. Alla scadenza del termine di tre anni il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione, svolge il ruolo di Referente della Fondazione e delle Comunità Energetiche Rinnovabili, ed è il soggetto responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa.

3. Il Presidente esercita, inoltre, poteri di indirizzo, promuove le relazioni con Enti, Istituzioni, soggetti anche imprenditoriali pubblici o privati ed ogni altro organismo anche estero o sovranazionale, al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione stessa.

Art. 18 - Il Consiglio di Amministrazione: Composizione - Nomina - Cessazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 membri:

- a) Un membro nominato dall'Assemblea dei Soci Fondatori, tra i rappresentanti degli Enti Pubblici fondatori;
- b) Un membro nominato dall'Assemblea dei Soci Fondatori, tra i rappresentanti dei soggetti privati fondatori;
- c) Un membro nominato dal Socio fondatore proponente, Albatros S.r.l.

I componenti del consiglio nominano al loro interno il Presidente che svolgerà le funzioni di Presidente della Fondazione e del Consiglio di Amministrazione.

Tutti i componenti restano in carica per tre esercizi e scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio.

2. Il Presidente almeno 60 giorni prima della data di scadenza del mandato dei componenti del Consiglio provvede a richiedere ai soggetti o organi previsti le nomine di propria spettanza. Essi devono provvedere, entro 40 giorni dal ricevimento della comunicazione, ad indicare i nominativi di loro spettanza. Nel caso in cui il potere di nomina sia attribuito congiuntamente a più soggetti, ove essa non avvenga nel termine previsto, entro i quindici giorni seguenti ciascun soggetto potrà indicare all'Assemblea dei soci Fondatori un nominativo di sua scelta; fra i nominativi così indicati l'Assemblea dei soci Fondatori procederà alla nomina. Nel caso in cui taluno dei soggetti titolari del potere di nomina non provveda alla stessa nei termini indicati, ad essa provvederà l'assemblea dei soci Fondatori.

3. I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati e possono essere revocati dal soggetto o organo che li ha nominati solo per giusta causa.

4. In caso di revoca o dimissioni il soggetto o organo che ha nominato il membro dimessosi o revocato deve provvedere alla nomina, secondo i criteri del presente statuto, del sostituto che dura in carica fino alla scadenza prevista per il Consiglio.

Art. 19 - Il Consiglio di Amministrazione – Decadenza ed Esclusione

1. L'individuazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, da parte dei Soci Fondatori, deve essere effettuata sulla base del possesso di titoli di studio posseduti e della competenza, fermo restando le cause di inconfiribilità previste dall'art. 3 del D.lgs. 39/2013 e ss.mm.ii.

2. Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione: a) il mancato rispetto delle norme statutarie e dei Regolamenti emanati; b) l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione; c) essere in situazione di potenziale conflitto di interesse.

3. L'esclusione viene deliberata dall'Assemblea dei Soci Fondatori.

Art. 20 - Il Consiglio di Amministrazione - Poteri e competenze

Il Consiglio di Amministrazione:

1. Stabilisce gli indirizzi generali della Fondazione ed i relativi programmi, nell'ambito degli scopi statutari delle attività di cui agli artt. da 3 a 6;

2. Al Consiglio di Amministrazione sono affidati i pieni poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, ed a titolo esemplificativo, il Consiglio di Amministrazione:

a) approva il bilancio preventivo dell'anno successivo e il bilancio consuntivo dell'anno precedente;

b) qualora iscritti, provvede a mantenere correttamente i rapporti con il Registro Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) trasmettendo annualmente la documentazione richiesta e aggiornando le informazioni ai sensi dell'art. 48 commi 1, 2 e 3, del Codice del Terzo Settore (CTS).

c) delibera i regolamenti necessari alla gestione della Fondazione e il Codice Etico e delibera altresì il piano triennale delle opere, ed il piano attuativo annuale;

d) dispone l'impiego dei fondi secondo criteri di convenienza e sicurezza di investimento;

e) decide l'accettazione di qualsiasi conferimento di natura economico-patrimoniale con riferimento a titolo di esempio a: contributi, erogazioni, elargizioni, donazioni, lasciti di valore, nonché acquisti e alienazioni dei beni immobili e mobili;

- f) delibera sull'instaurazione e la cessazione di rapporti di lavoro dei dipendenti e/o collaboratori professionali della Fondazione;
- g) delibera in merito alla stipulazione ed alla approvazione di mutui ed aperture di credito, nonché relativamente ad ogni operazione bancaria utile per il raggiungimento delle finalità statutarie;
- h) delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti pubblici o privati;
- i) nomina un Presidente e eventualmente un Vicepresidente tra i suoi membri, potendo delegare ad essi o ad altri Consiglieri parte delle proprie attribuzioni;
- j) accerta l'eventuale impossibilità di perseguire gli scopi della Fondazione;
- k) può nominare e revocare un Direttore, al quale può delegare, mediante procura, parte delle proprie attribuzioni ed attribuire compiti;
- l) accerta la sussistenza dei requisiti dei Soci Fondatori Costituenti, Soci Fondatori Aderenti e Soci Ordinari di cui agli artt. 9-10 e 11 del presente Statuto;
- m) stabilisce le linee guida per assumere la qualifica di Sostenitore della Fondazione e procedere alle relative nomine;
- n) definisce le linee di indirizzo per la destinazione della quota eccedentaria di tariffa premio come disciplinato all'art. 28.
- o) delibera sulla destinazione degli utili e degli avanzi di gestione per il perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione;
- p) propone all'Assemblea dei Soci Fondatori le modifiche al presente Statuto;
- q) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione, alla nomina dei Liquidatori, alle modalità di svolgimento della stessa e alla devoluzione del patrimonio, nel rispetto della legge e del presente Statuto;
- r) approva tutti gli ulteriori atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non compresi nelle lettere precedenti.

3. Le attività di gestione che La Fondazione non è in grado di svolgere tramite i suoi organi (a titolo esemplificativo e non tassativo: l'implementazione di sistemi applicativi informatici, la gestione contabile, la gestione marketing e web, verranno affidati al Socio Fondatore Albatros S.r.l., che dovrà, in ottemperanza alle linee di indirizzo dell'Assemblea dei Soci Fondatori, a quanto proposto dalla stessa società e sancito dal Regolamento, erogare le prestazioni senza che queste possano in alcun modo rappresentare un costo per nessuno dei Soci della Fondazione e a condizioni di mercato favorevoli e convenienti per la Fondazione, usufruendo unicamente dei contributi e incentivi GSE, dei ricavi maturati dall'attività stessa della Fondazione e/o tramite versamenti dei soci o sostenitori, nella misura necessaria alla copertura della gestione.

4. La partecipazione al Consiglio di Amministrazione è gratuita.

Art. 21 - Il Consiglio di Amministrazione - Convocazione e modalità di svolgimento

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di uno dei componenti, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire 2 (due) giorni prima della data fissata.
2. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.
3. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione.
4. Il Consiglio di Amministrazione, anche in mancanza di regolare convocazione, è validamente costituito in forma totalitaria, quando siano presenti tutti i componenti.

5. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche in audio/videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
6. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale nel relativo libro.
7. Alle adunanze del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, l'Organo di Revisione. Il Consiglio di Amministrazione nomina al proprio interno un segretario della riunione.
8. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Salvo quanto sottoindicato, le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente della Fondazione.
9. Le deliberazioni di cui all'art 20 lettere o) e p) devono essere assunte con votazione unanime di tutti i componenti.
10. Le deliberazioni risultano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

Art. 22 - L'Assemblea dei Soci Fondatori

1. L'Assemblea dei Soci Fondatori è costituita da tutti i Soci Fondatori.
2. essa svolge le seguenti funzioni di:
 - a) nomina membri del Consiglio di Amministrazione;
 - b) la nomina dei membri del Comitato Tecnico-Scientifico.
3. la suddetta Assemblea può assumere deliberazioni di indirizzo e/o contenenti proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione; in particolare può esprimere il proprio punto di vista sul bilancio consuntivo approvato dal Consiglio di Amministrazione. Tali deliberazioni non hanno natura vincolante, tuttavia nel caso di voto negativo sul bilancio consuntivo il Consiglio di Amministrazione dovrà riesaminare il bilancio approvato tenendo conto delle indicazioni dell'Assemblea.
4. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente della Fondazione, che la presiede, mediante avviso contenente l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora (anche per l'eventuale seconda convocazione), da inviarsi ai Soci componenti senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza.
5. Si può riunire anche in modalità telematica.
6. L'Assemblea dei Soci Fondatori si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza di almeno il 51% degli aventi diritto.
7. In seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza degli aventi diritto, qualunque sia il numero dei soci.
8. L'Assemblea dei Soci Fondatori delibera a maggioranza qualificata dei voti presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 23 - Comitati Territoriali di Gestione

1. I Comitati Territoriali di Gestione (di seguito Comitati Territoriali) possono essere istituiti per una o più configurazioni territoriali di comunità energetica che intenda autoregolare determinati aspetti di carattere gestionale, mediante presentazione di richiesta da parte di un Socio Fondatore

facente parte della/e configurazione/i richiedente/i, il quale è tenuto a presentare al Consiglio di Amministrazione:

a) un documento contenente la richiesta di istituzione di un Comitato Territoriale di Gestione, firmato da tutti i Soci Fondatori facenti parte della/e configurazione/i richiedente/i;

b) un documento contenente la proposta di regolamento territoriale autonomo, in sostituzione a quello generale della Fondazione, il quale deve necessariamente essere conforme alle regole operative redatte in attuazione dell'art. 11 del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414 (nel seguito Decreto CACER) e dell'art. 11 dell'Allegato A alla delibera 727/2022/R/eel (nel seguito TIAD o Delibera) dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

2. I Comitati Territoriali esercitano le loro funzioni unicamente nei confronti dei soggetti che aderiscono alla/e configurazione/i in oggetto.

3. Ciascun Comitato Territoriale è composto da:

a) un membro (obbligatorio) per ogni socio fondatore presente all'interno della/e configurazione/i coinvolta/e;

b) un membro (opzionale) rappresentante i titolari di impianti/UP (producer e prosumer);

c) un membro (opzionale) rappresentante i clienti finali (consumer);

4. All'interno del Comitato Territoriale viene nominato un Rappresentante, firmatario delle proposte presentate al Consiglio di Amministrazione. Per il primo mandato assume il ruolo di rappresentante del Comitato Territoriale il Socio Fondatore iscritto da più tempo alla Fondazione, salvo diverso accordo tra i Soci Fondatori richiedenti.

5. Il Comitato Territoriale si riunisce almeno una volta all'anno e le convocazioni dello stesso sono a cura del Rappresentante del Comitato Territoriale e devono avvenire tramite posta elettronica o altri sistemi almeno sette giorni prima della data fissata per la convocazione.

6. I Comitati Territoriali durano in carica tre anni. Su proposta del Comitato Territoriale, può essere proposta una modifica alle nomine dei membri di cui al precedente comma 3, che saranno nominati dai nuovi aventi diritto. I membri così eletti durano in carica sino alla scadenza del mandato del Comitato Territoriale.

7. I Comitati Territoriali per tutte le deliberazioni di loro competenza deliberano a maggioranza semplice dei voti.

8. Qualora un Socio Fondatore che intenda perseguire la costituzione di un Comitato Territoriale ricevesse parere negativo da parte degli altri Soci Fondatori facenti parte la medesima configurazione, esso potrà far pervenire richiesta, al Consiglio di Amministrazione, di registrazione dei suoi POD e dei Soci Ordinari ad esso afferenti su una configurazione dedicata ed autonoma rispetto agli altri soci ricadenti nella medesima cabina primaria, ottenendo la possibilità di costituire un proprio Comitato Territoriale, senza che vi sia più la necessità di parere favorevole da parte degli altri Soci Fondatori, perdendo, tuttavia, la possibilità di condividere energia al di fuori della propria configurazione dedicata e riducendo le potenzialità di maturazione di benefici per i propri soci.

Art. 24 - Assemblee Locali

1. Le Assemblee Locali rappresentano l'insieme dei Soci afferenti ad una medesima iniziativa di Comunità Energetica promossa da un Socio Fondatore.

2. Tali Assemblee sono autonome e hanno rilevanza unicamente per l'insieme dei Soci che vi partecipano.

2. Le Assemblee Locali sono convocate al fine di assumere e/o condividere le decisioni in merito alla destinazione dei benefici economici e sociali degli incentivi derivanti dalla Tariffa Premio GSE maturati e spettanti all'insieme dei Soci coinvolti;
3. La composizione, le modalità di svolgimento e di votazione delle singole Assemblee Locali sono normate da ogni Socio Fondatore di riferimento, che potrà regolamentare autonomamente la propria Assemblea, purché nella garanzia della piena trasparenza e pubblicità delle possibilità perseguibili e delle scelte adottate.

Art. 25 - Il Comitato Scientifico

1. Può essere nominato un Comitato Scientifico composto da 3 o 5 membri, compreso un Presidente, scelti tra personalità di rilievo del mondo accademico, professionale e imprenditoriale sia nazionale sia internazionale.
2. I membri del Comitato Scientifico diversi dalla figura del Presidente dello stesso, sono nominati dall'Assemblea dei Soci Fondatori.
3. Il Presidente del Comitato Scientifico è nominato dai componenti del Comitato a maggioranza semplice;
4. Il Presidente della Fondazione almeno 60 giorni prima della data di scadenza del suo mandato provvede a richiedere alternativamente a mezzo PEC o a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento agli Enti e alle Istituzioni competenti, le nomine di loro spettanza.
5. Questi devono provvedere, entro 40 giorni dal ricevimento della comunicazione, a designare i nominativi di loro spettanza, e in caso di mancata risposta la nomina avverrà da parte del Consiglio di Amministrazione.
6. Tutti i componenti del Comitato Scientifico rimangono in carica 3 anni decorrenti dalla data di nomina, salvo la possibilità di revoca per gravi e comprovati motivi, o di dimissioni.
7. Essi restano in carica fino alla nomina dei successori.
8. Il Comitato Scientifico:
 - a) svolge funzioni propositive per la definizione delle linee generali della Fondazione ed i relativi programmi;
 - b) esprime parere consultivo sulle materie di cui agli artt. da 3 a 5.
9. Il Comitato Scientifico si riunisce in tutti i casi in cui il Presidente lo ritenga opportuno o almeno la metà dei suoi membri ne faccia richiesta contenente l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della riunione inviata ai membri dello stesso Comitato almeno cinque giorni prima della adunanza con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario.
10. Anche in mancanza di convocazione, il Comitato è validamente costituito in forma totalitaria con la partecipazione di tutti i componenti, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti discussi. Il Comitato Scientifico si reputa validamente costituito allorquando sia presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera in ogni caso a maggioranza assoluta dei presenti.
11. Le adunanze possono essere tenute anche in video o audio conferenza.
12. La partecipazione al Comitato Scientifico è gratuita.

Art. 26 - L'Organo di Revisione

1. L'Organo di Revisione, qualora sia prevista l'iscrizione al RUNTS ai sensi dell'art. 30 del CTS può essere monocratico o collegiale: in questo caso si compone di tre componenti effettivi e due supplenti.

2. L'Assemblea dei soci fondatori, valutata la forma dell'Organo, ne nomina i componenti tra gli iscritti all'Albo professionale.
3. L'Organo dura in carica tre anni e i componenti possono essere rinnovati. Con le stesse modalità vengono nominati i supplenti o il supplente.
4. I componenti dell'Organo di Revisione possono essere revocati soltanto per giusta causa, con contestuale nomina del sostituto nella carica.
5. L'Organo di Revisione controlla l'osservanza da parte della Fondazione delle norme contenute nel presente Statuto e nelle leggi vigenti, esercita anche il controllo contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.
6. L'Organo di Revisione partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, e dell'Assemblea dei Fondatori.
7. Qualora sia prevista l'iscrizione al RUNTS al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del CTS la Fondazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione. La revisione legale dei conti può essere attribuita all'Organo di controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito Registro ministeriale. Diversamente la revisione viene affidata ad un Organo di Revisione, collegiale o monocratico, la cui nomina segue le modalità di cui ai precedenti commi 1 e 2.

Art. 27 - Regolamento Generale

1. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione verrà approvato il Regolamento Generale relativo alla attività di esercizio della Fondazione.
2. Il regolamento disciplina le norme attuative per la vita sociale della Comunità Energetica Rinnovabile e integra il presente Statuto che rimane il riferimento normativo fondamentale della Fondazione.
3. Eventuali modifiche deliberate dal Consiglio di Amministrazione saranno sottoposte al vaglio dell'assemblea dei Soci Fondatori.
4. Nel Regolamento Generale saranno individuate le modalità operative relative a:
 - a) La gestione dei rapporti tra la Fondazione e i Soci, in particolare con riferimento a l'ingresso e l'uscita, la presentazione delle domande di adesione, i requisiti di partecipazione e le eventuali quote di partecipazione, recesso ed esclusione, la gestione delle assemblee e tutte le altre possibili attività inerenti.
 - b) l'apertura e la gestione delle configurazioni di autoconsumo e dei partecipanti che rilevano ai fini dell'energia condivisa;
 - c) I contributi riconosciuti per effetto dell'autoconsumo diffuso ed altre fonti di entrata economica a ciascun socio consumer e prosumer;
 - d) la gestione dei rapporti tra la Fondazione e gli stakeholders.

Art. 28 - Destinazione degli incentivi per la condivisione dell'energia

1. La Fondazione, nell'ambito delle proprie finalità statutarie, assume tra gli altri il ruolo di Referente, nella figura del Presidente, così come definito dal Testo Integrato Autoconsumo Diffuso – TIAD, approvato da ARERA con Deliberazione del 27 dicembre 2022, n. 727/2022/R/EEL, definendo, tra l'altro, le modalità di riparto degli incentivi derivanti dalla condivisione dell'energia.

2. Al Referente sarà demandata la gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, responsabile del trattamento dei dati e controparte del contratto con il GSE per l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio. Al Referente saranno inviate le comunicazioni relative al procedimento di ammissione al servizio per l'autoconsumo diffuso e saranno, inoltre, intestate le fatture attive emesse dal GSE relativamente ai costi amministrativi spettanti allo stesso GSE. Il Referente sarà il soggetto deputato ad emettere fattura nei confronti del GSE relativamente agli importi spettanti.
3. Il Referente dovrà dare adeguata e preventiva informativa nei confronti di tutti i Partecipanti con particolare riferimento ai consumatori finali, circa i benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante per la condivisione dell'energia definita dalla normativa vigente.
4. Le modalità operative e tecniche di ripartizione degli incentivi per la condivisione dell'energia saranno riportate in uno specifico Regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 28 del presente Statuto.
5. In ogni caso il Regolamento per la condivisione dei benefici derivanti dalla condivisione dell'energia dovrà assicurare che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Appendice B delle Regole Operative CACER, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.
6. Il valore soglia di cui al precedente capoverso, definito nel Regolamento, non potrà in ogni caso essere superiore ai valori definiti dalla normativa del tempo vigente.
7. Il Regolamento definisce altresì le modalità per la completa, adeguata e preventiva informativa nei confronti di tutti i Partecipanti con particolare riferimento ai consumatori finali, circa i benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante per la condivisione dell'energia definita dalla normativa vigente.

Art. 29 - Regolamenti Territoriali Autonomi

1. Su richiesta formulata e presentata da un Comitato Territoriale di Gestione con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potrà essere approvato un Regolamento Territoriale Autonomo, in parte divergente da quello Generale.
2. Il Regolamento Territoriale Autonomo deve essere redatto ed approvato nel rispetto degli stessi principi e criteri del Regolamento Generale.

PARTE V SCIoglimento - ESTINZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 30 - Scioglimento - Estinzione - Liquidazione

In tutti i casi di scioglimento o di estinzione della Fondazione, da qualsiasi causa dipendente, il Consiglio di Amministrazione nominerà uno o più Liquidatori, chiamati a gestire la fase della liquidazione medesima.

Art. 31 - Devoluzione del patrimonio

1. I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti. Eventuali diritti di usufrutto o altro diritto reale di godimento si estinguono.

2. Ad esito della liquidazione, i beni ed i fondi che residuano sono per intero devoluti per finalità di interesse pubblico, relative ai territori di competenza della Fondazione.

PARTE VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

F.to Bianca Maria Prato;
F.to Giulio Pes Di San Vittorio;
F.to Franco Saba;
F.to Alberto Marrone;
F.to Marco Corso;
F.to Marco Tanda;
F.to Gian Nicola Taras;
F.to Salvatore Viridis;
F.to Cristian Budroni;
F.to Francesco Ledda;
F.to Michele Solinas;
F.to Elisabetta Rudas teste;
F.to Marco Pittalis teste;
F.to Giovanni Maniga Notaio.